

CCXVI.

TORNATA DEL 5 LUGLIO 1907

Presidenza del Vice-Presidente BLASERNA.

Sommario. — Il Presidente comunica i ringraziamenti della famiglia Nigra per le onoranze rese al defunto senatore, ed un telegramma del Presidente del Senato brasiliano che esprime simpatia all'Italia per il Centenario di Garibaldi — Parlano il senatore Pierantoni ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Presentazione di disegni di legge — votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 610) — Parlano sull'articolo 1 i senatori Scialoja, Manfredi, Parpaglia, Quarta, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Si approva l'articolo 1 — Senza osservazioni sono approvati gli articoli 2 e 3 — Sull'art. 4 fa osservazioni il senatore Petrella, al quale risponde il ministro di grazia e giustizia e dei culti — L'art. 4 è approvato — Si approvano senza discussione, gli articoli 5 e 6 — Si vota l'art. 7, dopo rilievi dei senatori Borgatta e Pierantoni e dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia e dei culti — Si approvano senza osservazioni gli articoli 8 e 9, dopo chiarimenti dati dal ministro al senatore Parpaglia — Discorsi sull'art. 10 dei senatori Petrella, Parpaglia, Brusa, Quarta, relatore, Arcoleo dell'Ufficio centrale, e del ministro di grazia e giustizia e dei culti — L'art. 10 è approvato e, senza osservazioni, si approva l'art. 11 — Si rinvia il seguito della discussione alla tornata successiva — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, del tesoro, della pubblica istruzione, degli affari esteri, della marina, della guerra, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Il figlio del compianto nostro collega, senatore Nigra, ha inviato questo telegramma:

« Commosso, ringrazio V. E. ed illustre Con- sesso buona memoria mio adorato genitore ».

Comunicazione.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato brasiliano ha trasmesso alla Presidenza il seguente telegramma:

« Ho l'onore di presentare a V. E. che il Senato brasiliano votò oggi unanimemente la conforme mozione che dica al popolo italiano che la memoria di Giuseppe Garibaldi è scritta nel cuore del popolo brasiliano.

« Il Presidente del Senato
« NILO SECANHA ».

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Credo di interpretare il pensiero dei colleghi, pregando la Presidenza di

rispondere con sentimenti di riconoscenza al messaggio del Senato brasiliano. Tutti sappiamo come in quelle terre Giuseppe Garibaldi profugo, condannato a morte, iniziò la sua grande, meravigliosa vita preparandosi a lottare pel gran trionfo dell'unità italiana. (*Approvazioni*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. A nome del Governo mi associo a questa patriottica manifestazione di sentimento verso la nobile nazione brasiliana. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La Presidenza si farà un dovere di ringraziare a nome del Senato italiano il Senato brasiliano pel gentile messaggio. (*Bene*).

Messaggio della Presidenza della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati con un messaggio in data di oggi, trasmette alla Presidenza del Senato un disegno di legge, già approvato da quel Consiglio, dal titolo:

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Oricola e di Rocca di Botte.

Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa comunicazione.

Il disegno di legge sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Presentazione di un disegno di legge.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Autorizzazione della spesa di lire 35,000 per la transazione cogli eredi degli ingegneri Savino e Federico Travaglini e con gli ingegneri Edoardo Travaglini e Carlo Laneri.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti, della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso alla Commissione di finanze.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di mercoledì, e cioè:

Dichiarazione di pubblica utilità pei lavori di costruzione della nuova sede della Cassa dei depositi e prestiti in Roma;

Approvazione di una maggiore assegnazione e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1907 908;

Stazione di agricoltura e frutticoltura in Acireale;

Costruzione di edifici per uso delle capitanerie ed uffici di porto;

Provvedimenti per un maggiore allenamento della flotta e per l'aumento graduale della forza organica del Corpo Reale equipaggi;

Modificazioni alla ripartizione delle spese straordinarie approvate con la legge 2 luglio 1905, n. 320;

Ruolo organico dei farmacisti della Regia marina;

Tombola telegrafica nazionale a favore degli ospedali di Tempio, di Sassari e di Ozieri;

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile, dell'Istituto dei sordomuti e dell'Istituto dei ciechi in provincia di Cagliari;

Tombola per la costruzione del nuovo ospedale in Arezzo e per l'ospedale di Sausepolcro;

Tombola telegrafica a favore dell'ospizio di mendicità e dell'ospizio provinciale Umberto I di Avigliano.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione all'ordinamento giudiziario ».

Come il Senato rammenta, nella seduta precedente fu chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Procederemo oggi alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I gradi, gli stipendi, le relative categorie ed il numero dei magistrati sono determinati dalla tabella A, annessa alla presente legge.

Con decreto Reale verrà pubblicata la tabella del numero dei funzionari, che con l'attuazione della presente legge dovranno essere addetti alle Corti, ai tribunali, agli uffici del pubblico ministero ed alle preture del Regno.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Io prendo la parola con animo alquanto scoraggiato, perchè intendo bene che difficilmente qualunque emendamento potrà essere approvato dal Senato, quantunque la legge sull'ordinamento giudiziario sia di natura tale che il Senato, forse anche a preferenza della Camera dei deputati stessa, avrebbe dovuto ampiamente occuparsene. Ma questa legge ci viene presentata in un tempo in cui non è consuetudine di questa Camera il votare emendamenti.

Tuttavia io credo che sia dovere di chi, per la natura stessa della vita che conduce, si trova a contatto con la magistratura, di esprimere coscienziosamente il proprio pensiero, qualunque possa essere l'effetto di questa espressione.

L'articolo 1° in una forma alquanto modesta, poichè contiene semplicemente un rinvio ad una tabella, è veramente decisivo per tutto il nuovo ordinamento stabilito da questa legge; nella tabella infatti si dà pratica attuazione al pensiero, che viene poi dichiarato negli articoli successivi. In questa tabella si unificano i ruoli del pubblico ministero e della magistratura giudicante, e si stabiliscono anche i numeri dei magistrati assegnati ai singoli gradi e alle singole categorie, con cifre complessive che comprendono appunto così i magistrati giudicanti come i membri del pubblico ministero.

Io vorrei esporre prima al Senato brevissimamente il mio pensiero sull'unificazione dei

due ruoli. È materia che fu lungamente discussa e fu anche diversamente regolata dalle leggi precedenti. Attualmente siamo in una singolare posizione (la chiamo singolare per modo di dire, perchè è una posizione che dovrebbe essere singolare, ma che purtroppo si ripete spesso nella nostra Amministrazione), che mentre la legge che dovrebbe essere in vigore ordinava la unificazione dei due ruoli, praticamente da 17 anni in qua (non da un giorno) questa unificazione non si è eseguita, o, per meglio dire, si è eseguita in parte, nei primi gradi, ma non si è eseguita nei gradi più elevati. Ora il presente disegno di legge, favorevole all'unificazione dei due ruoli, tenderebbe a dar pratica esecuzione all'unificazione stessa anche nei gradi superiori.

Io non so approvare questa unificazione, e credo che il fatto stesso dell'impedimento, che per tanti anni la natura delle cose ha frapposto a quella unificazione, già stabilita nella legge, avrebbe dovuto persuadere il ministro proponente a non insistere nel volere ciò che si è dimostrato poco pratico finora.

Io credo che chiunque legga attentamente la relazione dell'Ufficio centrale, debba giungere alla conclusione, che quantunque l'Ufficio stesso non abbia voluto proporre modificazione alcuna al progetto di legge, tuttavia nell'animo suo non può dirsi favorevole a questa unificazione.

Nella relazione dell'Ufficio centrale replicatamente s'insiste sulla grande diversità delle doti d'intelletto e di carattere, che deve essere tra il personale del pubblico ministero e quello della magistratura giudicante; ed io stimo che queste osservazioni siano perfettamente giuste.

Il magistrato che appartiene al pubblico ministero, soprattutto da quando il pubblico ministero non ha quasi più funzioni importanti nell'amministrazione della giustizia civile, è il magistrato accusatore, e per conseguenza deve avere uno spirito e un carattere assai diverso da quello del giudicante.

A questa differenza intrinseca se ne aggiungono poi molte altre, che dovrebbero portare alle medesime conseguenze.

È stranissimo che si faccia un unico ruolo, il che significa che si considerino come appartenenti ad una medesima carriera, funzionari inamovibili come sono quelli della magistratura giudicante e funzionari amovibili come quelli

del pubblico ministero. A me pare che questa profonda differenza della condizione giuridica di questi funzionari, dovrebbe portare naturalmente alla divisione dei due ruoli. Mi sembra veramente uno strano assurdo di diritto questo, che appartengano ad un medesimo ruolo, un requirente amovibile e un giudice inamovibile, se si prendono sul serio queste due parole e si ritiene veramente inamovibile quel magistrato detto tale dalla legge, e veramente amovibile l'altro.

In fatto purtroppo accade che quello inamovibile nol sia pienamente, e quello amovibile quasi quasi si consideri inamovibile; ma in diritto la differenza è tale, che, dovrebbe di per sè essere decisiva per mantenere separati i due ruoli.

Un altro argomento io credo di poter trarre dallo stesso progetto di legge che ci viene qui presentato. L'unità del ruolo, se ha qualche significato, vale appunto per le promozioni; essa dovrebbe importare che ai posti di grado superiore vacanti nell'uno e nell'altro ramo dello stesso ruolo, potessero essere chiamati o gli uni o gli altri indifferentemente secondo l'ordine di anzianità, o secondo la dichiarazione di merito. Invece che cosa troviamo nell'articolo 30 di questo stesso progetto di legge?

Troviamo che nel fare le promozioni il ministro dovrà avere speciale riguardo all'attitudine dei magistrati per l'una o per l'altra carriera, ed anche al servizio prestato nei gradi precedenti. Io ritengo che l'articolo 30 disponga cosa giustissima, perchè ciò che è sopra tutto necessario è che ogni uomo sia assegnato al proprio posto; ma questo stesso dimostra che, quando verrà il momento delle promozioni, i magistrati che hanno appartenuto al pubblico ministero e che hanno nelle loro precedenti funzioni dimostrata una vera attitudine a tale ufficio, saranno promossi quando siano vacanti gradi del pubblico ministero; laddove ai posti vacanti della magistratura giudicante saranno chiamati i magistrati che già appartennero a questa. Così al momento pratico s'imporrà la distinzione dei ruoli, la quale già si è in parte imposta fino ad oggi. Io non faccio qui il profeta, faccio lo storico, e dico che in futuro accadrà quello che è accaduto per il passato. In applicazione della legge del 1890 è accaduto che la prima volta, a cose fresche, fu promosso

nel pubblico ministero qualche giudice della magistratura giudicante; ma, se ben ricordo, sono circa 15 anni che promozioni di questo genere non si sono rinnovate.

Non insisto su altre più particolari considerazioni, perchè non credo sia il caso di trattare qui la questione dottrinale; ho voluto soltanto mettere innanzi pochi punti capitali, che a me sembrano decisivi. Io sono persuaso che la diversità della natura stessa delle persone atte alle diverse funzioni; la diversità giuridica essenziale dell'amovibilità e della inamovibilità; la diversità che si è imposta e s'imporrà sempre al momento delle promozioni, dovrebbero condurre a tener distinti i due ruoli. Ed è per ciò che io non mi sento propenso ad approvare, per questa parte, l'articolo 1° e la tabella che ne è la pratica attuazione.

Aggiungo una domanda di secondaria importanza, per cui chiederei semplicemente al ministro di grazia e giustizia uno schiarimento. In questa tabella si stabiliscono i numeri complessivi dei funzionari appartenenti ai gradi diversi e alle diverse categorie. Ora, paragonando i numeri stabiliti nella tabella col numero attuale dei funzionari, a me pare che vi siano per lo meno alcuni punti oscuri, che hanno bisogno di essere chiariti. Così, secondo le attuali tabelle organiche, i consiglieri di Corte di cassazione ed i presidenti di Sezione di Corte d'appello formano un'unica classe di 126 posti. I sostituti procuratori generali di Cassazione sono 20; sicchè si ha un totale di 146 funzionari dei due rami della magistratura, che vengono unificati in una sola categoria. Ora la tabella per questi funzionari complessivamente porta il numero di 142 posti. È la quarta delle categorie designate nella tabella. Da 146 a 142 vi è una differenza di 4 posti, e non è detto in alcun luogo, che io sappia, l'abolizione di quattro posti a carico di chi sarà fatta. Siccome noi vediamo qui unificato il personale della magistratura giudicante e quello del pubblico ministero, può essere importante sapere se i quattro posti saranno tolti dall'una o dall'altra di queste due classi di funzionari.

Similmente laddove si parla dei consiglieri di Appello, presidenti di tribunali, procuratori del Re, e sostituti procuratori generali di Corte di appello, si indica che verranno ad appartenere alle tre categorie, che si vengono ad isti-

tuire, 310 per la terza categoria, 310, per la seconda, 260 per la prima.

Ma l'art. 39 del disegno di legge ci dice quanti posti sono, almeno per la prima attuazione, assegnati ai funzionari del pubblico ministero, 90 per la prima categoria, 85 per la seconda, 84 per la terza. In questa maniera avviene che alla terza categoria si troveranno assegnati dalla magistratura giudicante 226 funzionari, alla seconda 225, alla prima 117. Dunque mentre per i funzionari del pubblico ministero il numero cresce col salire della categoria, per i funzionari della magistratura giudicante, il numero diminuisce.

L'unificazione fatta con questo criterio mi sembra non sia molto equa, perchè mentre uno dei due rami ha, per così dire, una corsa ascendente, l'altro ha una corsa discendente. Forse questa osservazione dipende da una mia non completa cognizione dei fatti.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Precisamente.

SCIALOJA. Ed è perciò che ho incominciato a dire che questa parte del mio discorso, più che essere una critica del disegno di legge, è la richiesta di schiarimenti in proposito.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Osservo anzitutto all'onor. senatore Scialoja che, per quanto riguarda la questione del tempo, convengo con lui nel riconoscere che si tratta di argomenti tali su cui è bene che la discussione non abbia alcun limite di carattere pregiudiziale. È perfettamente superfluo dire che limiti di questo genere nessuno intende apporre: noi siamo qui per discutere la legge ed io sono interamente a disposizione del Senato per discutere gli emendamenti, che esso nella sua sapienza crederà opportuno di proporre.

Certo è una legge urgente (e questo ognuno riconosce) e sarebbe penoso che io mi soffermassi a dimostrare quanto codesta urgenza sia grande.

Ritardi — è vero — sono avvenuti; ma vanno attribuiti a ragioni dolorose, anzi luttuose. A me preme soltanto di affermare questo (non per avere una ragione di vanto, perchè nell'adempimento del proprio dovere non si deve

mai cercare la lode, ma per allontanare da me ogni ragione di responsabilità) a me preme dicevo — di affermare questo: che ho lavorato intorno al presente disegno di legge con la massima alacrità possibile. Anche da parte della Camera elettiva, l'esame fu relativamente rapido; e concludo che non è colpa di nessuno se il disegno di legge viene al Senato nelle presenti condizioni.

Ringrazio il senatore Scialoja di una osservazione assai giusta, ch'egli ha fatto. Egli mi domanderà perchè lo ringrazi, mentre basterebbe che constatassi la giustezza della sua osservazione; ma io lo ringrazio, perchè l'aver rilevato, com'egli ha fatto, che l'art. 1° costituisce, in un certo senso, la chiave di volta della legge — giacchè una legge di ordinamento giudiziario riposa tutta sulla tabella dei magistrati — l'aver rilevato questo potrebbe, approvato, come io spero, l'art. 1°, rendere, non dirò inutile (che anzi sarà sempre molto interessante il dibattito per l'autorità degli oratori) ma dal punto di vista legislativo non pratica alcuna osservazione, che potrebbe farsi in seguito. Lo dico subito, per debito di lealtà: è evidente che, approvata la tabella, su i dati della quale si fonda tutto il resto della legge, è approvata la legge. E in questo senso, dunque, di semplificazione della discussione, riconosco la giustezza di quanto il senatore Scialoja ha detto e lo ringrazio.

L'onor. Scialoja ha poi parlato sull'unificazione delle due carriere, del pubblico ministero e della magistratura giudicante. Egli ha detto brevemente, ma opportunamente e incisivamente, delle cose nelle quali io potrei perfino essere d'accordo con lui. Solo, egli, che è ingegno critico e sistematico, non ha tenuto presente che senza dubbio l'attuale disegno di legge dà argomento alle osservazioni ch'egli fa, ma che erra, secondo me, quando ritiene, come ha ritenuto ed ha affermato, che l'unificazione delle due carriere sia dovuta al presente disegno di legge.

Questo è il punto di fatto da chiarire. Io preoccupato soprattutto — come affermai nelle brevi parole pronunziate nella discussione generale nell'ultima adunanza del Senato — preoccupato di risolvere almeno una parte delle questioni, poichè si rendeva necessario di finirle con un sistema di rinvii, che si poteva qualificare come

un'impotenza legislativa in materia d'ordinamento giudiziario, cercai di portare alla discussione del Parlamento quelle questioni, che mi sembravano più urgenti, senza pregiudicare, per quanto era possibile, le altre, che con queste hanno pur nessi e legami, giacchè in materia di ordinamento giudiziario si passa di anello in anello di quella catena, che tutte queste questioni tiene fra loro strette e connesse. Noi non potremmo modificare un articolo dell'ordinamento giudiziario senza mettere in questione tutta la riforma giudiziaria nella sua complessa e, direi, paurosa vastità. E allora si rinuncierebbe a fare qualunque riforma, perchè dopo 33 tentativi di riforme, che cominciano con la vita stessa dello Stato italiano, riforme iniziate e vanamente tentate da predecessori miei di tanto di me maggiori, nessuno più crede sul serio che sia possibile risolvere con un unico disegno di legge tutte le vaste questioni, che con la riforma giudiziaria si connettono. Per ciò, io cercai, onor. Scialoja, di prelevare quelle questioni che avevano, secondo me, carattere di maggiore urgenza e le indico subito. Innanzitutto, miglioramento economico dei magistrati, che innumerevoli ragioni giustificano, delle quali basterebbe accennare a questa sola. Da qualche anno in qua, cedendo a un movimento che ha ragion d'essere in elementi storici ed economici (non ci fermiamo alle apparenze di esso, che talvolta assumono pure atteggiamenti non lodevoli e perfino disgustosi), lo Stato è venuto aumentando gli stipendi dei suoi funzionari, poichè, essendo diminuito il valore del denaro in Italia, in seguito all'aumentata ricchezza della nazione, il valore relativo degli stipendi, pure restando costante la cifra, è diminuito.

È una ragione d'ordine sociologico. Ebbene, in questo continuo aumento di stipendi, non si può non pensare anche alla magistratura. E per dire una sola delle tante ragioni della urgenza del provvedere, io mi limiterò ad accennare che ormai, bene o male, la magistratura è considerata una professione. Questo modo di considerarla potrà urtare contro le idee tradizionali, cui, però, bisogna rinunciare, giacchè veramente la magistratura è oggidi una professione. Ben voglio credere, sperare e confidare che l'elemento della vocazione abbia sempre una ragione determinante nel far pre-

ferire questa carriera; ma l'elemento professionale non lo possiamo sopprimere. Ebbene, il giorno in cui avremo spostato la proporzione rispettiva degli stipendi fra la magistratura e le altre carriere simmetriche degli altri funzionari dello Stato, evidentemente queste carriere attrarranno a sè il meglio della gioventù, e nella magistratura entreranno gli elementi più deficienti. Mi fermo soltanto a questa considerazione. Il provvedere, quindi, alle condizioni economiche della magistratura non fosse altro per cercare che gli stipendi ad essa assegnati si elevino in proporzione dell'aumento apportato agli stipendi delle altre carriere, è di una urgenza grandissima.

Degli altri provvedimenti, che questo disegno di legge arreca, ricordo la mancanza dei famosi 150 posti di pretura. Vedo qui un onorevole senatore sardo: egli può attestare in quale stato versi l'amministrazione della giustizia in Sardegna per la deficienza di questi 150 posti di pretore. Non si può attendere oltre. Abbiamo regioni, in cui la giustizia non è amministrata.

Finalmente, questo disegno di legge si propone di regolare la carriera dei magistrati. Non è possibile che questa parte essenziale del primo, forse, dei servizi pubblici resti all'arbitrio del ministro, che può fare e disfare i suoi regolamenti.

Quando io, adunque, provvedo a questi punti essenziali, credo di rendere un servizio all'amministrazione della giustizia, senza perciò credere di risolvere tutte le grandissime questioni, che in tale materia hanno luogo.

Ho voluto dire tutto questo per dare una giustificazione della proposizione, donde sono mosso: e cioè che, per quanto riguarda i rapporti fra il pubblico ministero e la magistratura giudicante, non ho inteso col presente disegno di legge di risolvere tale questione. Io mi sono limitato a riconoscere un diritto esistente e a cercare di uniformare ad esso la condizione effettiva dei magistrati.

Quindi, io non porrò qui il problema se la unificazione delle due carriere sia utile o no. L'onor. Scialoja ha avuto buon gioco nel senso ch'egli, trovandosi di fronte l'ipotesi della unificazione, ne ha messo in rilievo tutti i danni. Ma si potrebbe rifare il gioco inverso; ed avendo presente la separazione, metterne in evidenza tutti i danni, i quali non sono certamente nè

lievi nè trascurabili se, in seguito ad una elevatissima discussione, il Parlamento in modo solenne ritenne che le due carriere non vadano separate, ma invece congiunte.

Se proprio l'onor. Scialoja vuole conoscere la mia opinione in proposito, io gli dirò che, secondo me, bisogna in questa materia essere coerenti e non contentarsi di separazioni incomplete o di unificazioni non bene definite. Qui bisogna o separare, ma separare davvero, od unificare, ma unificare sul serio, perchè quell'antica separazione, sotto il cui regime lungamente siamo vissuti era soltanto fittizia, era falsa. Avevamo un reclutamento uguale, una carriera simmetrica, passaggi continui. Io mi appello a quanti qui sono magistrati, a quanti qui sono avvocati, che con la magistratura hanno quotidiani rapporti, perchè affermino se questo spirito di completa solidarietà, questi rapporti continui fra la magistratura giudicante e l'inquirente non esistevano anche col sistema della separazione; e ciò perchè non era una vera separazione.

Ripeto: reclutamento comune, carriera simmetrica, passaggi rispettivi.

In un primo grado di promozione, la magistratura inquirente era più favorita della giudicante. Nel passaggio dal grado di tribunale a quello di appello, un sostituto procuratore del Re era promosso sostituto procuratore generale quattro o cinque anni prima che un giudice di tribunale fosse promosso consigliere di appello; ma viceversa poi dal grado di appello a quello superiore il rapporto si rovesciava, ristagnava la carriera della magistratura inquirente e progrediva quella della giudicante.

Da ciò la spinta ai passaggi, che diedero luogo a tanti scandali.

Voci. Impediteli!

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Com'è possibile, data la grande affinità fra le due carriere? com'è possibile che un magistrato inquirente, che, poniamo, abbia perduta la voce sia collocato a riposo, mentre si offre naturale il rimedio di assegnarlo alla magistratura giudicante?

Dunque, è impossibile escludere il principio; ed allora la possibilità di abusi, la possibilità di quei volteggi, che hanno fatto progredire così rapidamente tanti magistrati. Se vogliamo, quindi, separare le due carriere, bisogna es-

sere molto radicali: cominciare *ab initio*, considerare il pubblico ministero come un avvocato di una parte, venire al concetto, che l'onorevole Scialoja adombrava e che tuttavia trova numerose e forti resistenze, che qui non esamino, perchè non questo è il luogo della questione, onor. Scialoja. Ho voluto accennarvi, perchè il Senato non resti sotto l'impressione delle parole sue, che, difendendo una tendenza rispettabilissima, potrebbero far credere che proprio ci sia qualche rovina nell'accogliere l'opposta.

Io affermo, adunque, che trovai uno stato di diritto: l'unificazione stabilita dalla legge del 1890. L'onor. Scialoja riconosce ciò e dice: « Ma vedete, queste due carriere sono così poco unificabili che, malgrado una dichiarazione legislativa, che le unificava, la resistenza di fatto opposta dalle circostanze effettive ne ha reso impossibile l'unificazione; o meglio, ne ha reso possibile la unificazione nel grado di tribunale, ma non in quello di appello ».

Onor. Scialoja, qui c'è un equivoco di fatto, che poi spiega l'altro a proposito della tabella. La unificazione nei gradi di appello non si è potuta fare, non per la ragione teorica d'incompatibilità, cui ella ha accennato, ma per una disposizione transitoria dell'art. 18 della legge del 1890, della legge, cioè, che aveva stabilito l'unificazione. Vi si oppose una difficoltà materiale insormontabile, o almeno che tale è sembrata all'Amministrazione e che tale sembra anche a me.

La legge del '90, volendo rispettare pei magistrati il diritto acquisito alla separazione della carriera (se ed in quanto questo diritto ci fosse stato non è ora il momento di discutere) la legge del '90, mentre stabiliva l'unificazione, stabiliva però all'art. 18 che questo principio non si applicava a coloro, i quali fossero già giudici e sostituti procuratori del Re al momento della pubblicazione della legge medesima.

Questa legge del '90, adunque, e non la natura delle cose creò tale condizione. Da un lato, c'erano i magistrati assunti anteriormente alla legge del '90, i quali avevano diritto ai ruoli separati; dall'altro lato, c'erano i magistrati assunti dopo la legge del '90, i quali avevano diritto al ruolo unico. Ciò che fu impossibile ad attuarsi, onor. Scialoja, o che al-

meno all'Amministrazione è parso impossibile ad attuarsi fu appunto la maniera pratica di contemperare questo duplice stato di cose. Io ci ho studiato e mi ci sono distillato il cervello; ma non ho trovato una soluzione. Se le promozioni in questa carriera avvenissero col mero criterio dell'anzianità, la questione sarebbe semplicissima: fino ad un certo punto, e cioè pei giudici anteriori alla legge del '90, il ruolo separato; da un certo punto in poi, il ruolo unico. Ma siccome le promozioni non si fanno con l'esclusivo criterio dell'anzianità, ma col criterio misto dell'anzianità e del merito, accade (e basta guardare il ruolo) che c'è una compenetrazione continua tra giudici e sostituti anteriori alla legge del '90 e magistrati posteriori a quella legge. Si rende così materialmente impossibile di tenere per alcuni il ruolo separato, per altri il ruolo unico.

Questa è stata la ragione, non quella addotta dal senatore Scialoja, per cui non si è resa tecnicamente possibile l'unificazione dei ruoli. Ora io ho trovato questo stato di fatto e ho inteso regolarlo; e tanto più lo dovevo fare, in quanto che dei magistrati appartenenti al pubblico ministero avevano già fatto dei ricorsi alla quarta Sezione, coi quali domandavano si ritenesse violato il loro diritto, derivante dalla legge del '90, all'unificazione delle carriere.

Quel che sarebbe accaduto il giorno, in cui questi ricorsi fossero stati accolti, non saprei dire; ma ben era da riconoscersi che non in agevoli condizioni l'Amministrazione veniva a trovarsi nell'esperimentare l'esito di quei ricorsi, perchè se è vero che difficoltà pratiche hanno impedito l'unificazione, la legge del '90, però, l'aveva assicurata.

Il progetto Gallo aveva su questo punto stabilito l'unificazione con effetto retroattivo da applicarsi a tutti, ponendo per criterio la data della nomina. Era un'assunzione tutta in danno della magistratura giudicante e con violazione del diritto quesito di coloro, i quali in virtù dell'art. 18 della legge del '90 sapevano che i ruoli dovevano restare separati.

Si lasciavano i ruoli separati a titolo transitorio? E si sarebbe in tal modo violato il diritto della magistratura requirente per coloro, che nominati dopo la legge del '90 avevano diritto al ruolo unico. Insomma, si sarebbe venuto a costituire una specie di diritto feudale,

una qualche cosa di così complicato che sarebbe difficile averne un'idea.

Ho creduto, quindi, di risolvere la questione col temperamento dell'art. 39, che dà la ragione di questa differenza di proporzione tra le categorie del ruolo unico, come sono stabilite dalla tabella, e i posti attribuiti ai magistrati del pubblico ministero dalla disposizione transitoria di esso articolo. Ecco la ragione, che il senatore Scialoja diceva di ignorare e che io dissi gli avrei qui esposta.

Io ho attribuito alla magistratura giudicante e requirente un numero complessivo di posti, che è quello della tabella; poi, con la disposizione transitoria, agli attuali magistrati del pubblico ministero ho dato una certa quantità di posti nelle categorie superiori relativamente maggiore, appunto per consentir loro una maggiore rapidità nel passaggio delle categorie, perchè, come l'onor. Scialoja ben sa, è nel passaggio da una categoria all'altra che la carriera del pubblico ministero considerevolmente ritarda in confronto alla magistratura giudicante.

La ragione è, dunque, tutta tecnica, speciale e storica. Mi affretto a dire che questi posti sono dati in beneficio al pubblico ministero quasi a titolo d'indennizzo, perchè la questione, che qui si presenta, rassomiglia a quella fra le Chiese Scozzesi, la quale, a un certo punto, non essendovi più un criterio per risolvere i rapporti di diritto esistenti, dovette essere risolta in via di transazione.

Non c'è via di mezzo. E per stabilire questi posti in più, io ho dovuto chiederli al collega del tesoro, di maniera che essi non si sono creati a danno della giudicante, ma sono stati pagati, per così dire, dal tesoro, si sono fatti gravare su di esso.

In tal modo quest'annosa questione si è risolta, *pro bono pacis*, nella più equa maniera possibile, senza danno nè dell'una nè dell'altra carriera. E mi auguro con queste dichiarazioni di avere sufficientemente soddisfatto il collega Scialoja, che, spero, non vorrà negare all'articolo il suo voto. (*Approvazioni*).

MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANFREDI. Poichè dalla discussione, che si è sollevata sul primo articolo, è apparso ed è stato affermato, che l'approvazione di esso e

della tabella equivarrà all'approvazione della legge, io chiedo licenza di un'osservazione e faccio preghiera all'onor. ministro di un chiarimento. Tra la vasta materia dell'ordinamento giudiziario, che rimane allo studio di riforma, sarà certamente e principale quella della magistratura suprema; risorgerà e dovrà essere risolta la questione della terza istanza. Ora se per avventura venissero istituite le Corti di revisione, quale sorte avrebbe la tabella? Noi approveremo oggi come provvisoria una tabella destinata eventualmente ad essere mutata e sconvolta. Ripeto è un'osservazione, che ora mi è sovvenuta, e confido nella cortesia dell'onorevole ministro, che mi vorrà dare lo schiarimento desiderato e togliere il dubbio dell'opportunità della riforma attuale in precedenza delle altre, che ancora rimangono ad effettuarsi.

QUARTA, *relatore*, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTA, *relatore*. L'onor. senatore Manfredi ha affermato, che la tabella annessa alla legge, si riveli insufficiente, perchè potrà accadere, allorchando si discuterà circa l'istituto del magistrato supremo, che si reputi conveniente introdurre il magistrato di terza istanza, od altro magistrato; ed allora come si provvederà con la tabella attuale? Mi pare che sia facile la risposta. La tabella annessa alla legge attuale, serve ai fini della legge stessa, all'ordinamento giudiziario così come è contemplato e costituito dalle leggi organiche precedenti, modificate dalla legge attuale. Se in seguito vi saranno altre riforme, se, quando si dovrà discutere, ed io auguro non sia lontano il momento, sulle riforme da arrecare al supremo magistrato, s'introdurranno innovazioni, come è naturale che vi s'introducano, e, magari, si vada sino ad introdurre il magistrato di istanza, allora vuol dire che si modificherà la tabella attuale, e se ne formulerà un'altra, che alle condizioni organiche di quella legge corrisponda.

All'onorevole collega senatore Scialoja mi permetto dichiarare che l'Ufficio centrale, tenendo conto dello scopo a cui mira tutto il disegno, e specialmente l'articolo primo con l'annessa tabella, lo scopo, cioè, lodevolissimo di recare all'ordinamento della magistratura ed all'amministrazione della giustizia quei miglioramenti che più fossero urgenti, e che si

avesse ora la possibilità di attuare, è stato unanime nel ritenere, che il disegno meritasse piena approvazione. Per potersi ben definire e giudicare, se debba mantenersi o non mantenersi l'unificazione della carriera e della graduatoria tra il pubblico ministero e la magistratura giudicante, bisogna innanzitutto che si esamini e defluisca nettamente quali debbano essere le attribuzioni proprie del pubblico ministero, quale la sua posizione organica e quali i suoi rapporti con la magistratura giudicante. È un tema che, tutti lo sappiamo, costituisce materia di grave discussione tra i giuristi, e che ha formato materia anche di studi lunghi e profondi nei diversi guardasigilli che da parecchi anni si sono succeduti.

L'onorevole ministro Orlando, tanto davanti alla Camera dei deputati, quanto nella relazione al Senato, ha dichiarato esplicitamente che egli si è occupato e si occupa, tra altro, di quello che debba essere il compito e l'ordinamento organico definitivo del pubblico ministero, specialmente nei rapporti con la magistratura giudicante, ma che ora questo tema non credeva di poter definire, perchè intendeva di provvedere a cose, che più urgentemente oggi nello interesse del retto funzionamento della giustizia erano richieste.

Ora, a noi è parso che nella impossibilità in cui si era di esaminare e definire, se e quali radicali riforme si avessero da recare all'ordinamento del pubblico ministero, nei rapporti specialmente con la magistratura giudicante, sia stato savio e provvido consiglio quello di lasciare la carriera e la graduatoria dei requisiti e dei giudicanti nella condizione in cui si trovano per la legge organica del 1865 e per quello del 1890, e di riparare intanto, nei termini del possibile, agli inconvenienti che si sono verificati fino a questo momento, salvo poi in un progetto di riforme, che sarà per presentarsi, l'esaminare e risolvere il ben grave problema su quella che debba essere la missione del pubblico ministero, o sui rapporti che debbono esistere tra esso e la magistratura giudicante, e quindi se si debba o non si debba, e come si debba mantenere l'unificazione di carriera e di graduatoria fra i magistrati requisiti e giudicanti, o se si debba procedere ad una separazione netta e definitiva tra gli uni e gli altri.

Deve poi notarsi che la parificazione ed unificazione della carriera e della graduatoria non è creazione della nuova legge, ma esiste già per le citate leggi del 1865 e del 1890. Onde potrebbe dirsi che le affermazioni e critiche, che sono state fatte dal collega senatore Scialoja, non abbiano fondamento, e che esse vengano piuttosto a colpire uno stato di cose preesistente, ma non colpiscono la legge presente, e meno che mai la disposizione contenuta nell'articolo 1° con l'annessa tabella.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho chiesto la parola per confermare all'onor. Manfredi che con questo disegno di legge, come già dissi, si vogliono risolvere le questioni, che apparivano più urgenti, e non s'intende menomamente di pregiudicare alcuna riforma.

L'onor. Manfredi ha rilevato (e riconosco che forse ha ragione) che sarebbe più opportuno cominciare dall'alto anzichè dal basso; e fu accennato alla possibilità di una riforma dell'Istituto supremo, cioè della Cassazione. Ed io gli rispondo che questa questione non è pregiudicata dal disegno di legge attuale, come non sono pregiudicate le altre, come, ad esempio, la questione del giudice unico in prima istanza; quella del numero dei votanti in Corte d'appello, ecc.

È tutta una serie di questioni gravissime, le quali avrebbero senza dubbio il loro effetto, il loro contraccolpo sulla tabella. Io ripeto che per questa parte (e comprendo dai cenni che l'onorevole Manfredi fa, ch'egli pure è del mio avviso) con l'art. 1 e con la tabella che in esso si approva, non s'intende per nulla di pregiudicare la piena libertà delle riforme future, le quali, se si faranno, apporteranno quelle modificazioni della tabella che saranno opportune. Nè credo che sarà questa una difficoltà grave; e le riforme nuove, pur con la presente tabella, troveranno accomodamento in conformità della nuova forma sia come ordinamento, sia come numero dei magistrati esistenti, cercando di mettere ognuno al suo posto.

Presentazione di disegni di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento avente per titolo:

Modificazioni alla legge 21 maggio 1903, n. 251, sulle case popolari.

Pregherei il Senato di consentire che questo disegno di legge fosse preso in esame dalla Commissione di finanze, e come nella Camera elettiva, dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge.

L'onorevole ministro ha chiesto che questo disegno di legge fosse rinviato alla Commissione di finanze e che fosse dal Senato dichiarato d'urgenza.

Non essendovi obiezioni, l'urgenza s'intende accordata.

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO', *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casal Monferrato.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà rinviato agli Uffici per il relativo esame.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Parpaglia.

PARPAGLIA. L'onor. Manfredi si è creduto in dovere presentare un dubbio sotto forma di modesta domanda. Se così come è questo disegno di legge coll'organico stabilito possa essere di ostacolo alla riforma dell'istituto della Cassazione unica o plurima. Anche nel mio animo sorsero dubbi che questo disegno di legge potesse pregiudicare una vera riforma radicale,

che fu sempre delle più profonde convinzioni, quella del giudice unico con Corte di appello e terza istanza, previa una razionale circoscrizione giudiziaria.

Ma ben riflettendo, il mio animo si è tranquillizzato; la riforma principale consiste nell'aver unificato il grado del giudice, senza la distinzione tra giudici e pretori. Posta questa unificazione, certo ne viene più facile il concetto del giudice unico in primo grado e nello stesso concetto si può ritenere qualche altra disposizione.

Convinto di ciò, io non esito in massima di accettare questo disegno di legge che ha per scopo principale di migliorare le condizioni economiche dei magistrati.

Mi determino principalmente ad accettare questo disegno di legge, nonostante le sue mende, perchè mira a provvedere all'amministrazione della giustizia, assicurando il giudicante nei primi gradi.

In alcuni luoghi, in alcuni mandamenti la giustizia non viene assolutamente amministrata per mancanza di titolare. E ciò avveniva anche in vista della legge che imponeva di lasciare scoperte 150 preture.

Ora questo inconveniente fortunatamente viene eliminato da questa legge nel provvedere che tutte le preture debbano avere il giudice, e non un giudice assolutamente novellino, ma che debba avere non solo corredo di dottrina, ma pur anche di pratica giudiziaria.

L'onorevole ministro si è preoccupato della condizione disagiata, o per clima, o per difetto di comunicazioni, o per mancanza di qualunque conforto civile o può dirsi anche per mancanza di generi alimentari. L'onorevole ministro proponente, per le sedi meno disagiate, assegna un vantaggio di 15 posti per ogni anno di residenza in quelle sedi, con ciò però che i posti guadagnati eccedono i 75. Certo la legge è lodevole accordandosi un premio al sacrificio.

Il risultato sarà che le sedi più disagiate avranno la fortuna dei migliori giudici!

Io credo che questo mezzo così vantaggioso produrrà una forte gara tra i concorrenti. Il ministro ci troverà ivi imbarazzo nella scelta. È vero che il ministro ha provveduto per ottenere il posto nel tribunale o in residenze pretoriali molto ambiti.

Per residenze o designazione ai tribunali

collegiali questo disegno di legge contempla l'anzianità o la classifica e così anzianità e merito in certa misura. Io avrei desiderato che a condizioni uguali si tenesse conto dello stato della famiglia e avrebbe un giusto provvedimento per l'educazione della famiglia. Verrebbe appagato un bisogno e così il voto di un padre di famiglia. Non ho altro da dire.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per quanto riguarda la prima parte del discorso dell'onorevole Parpaglia, io posso limitarmi a ringraziarlo del valido ausilio apportato al disegno di legge e delle cortesi parole, che ha avute per me.

Sul dubbio poi che egli ha sollevato circa i criteri, coi quali si attribuiranno queste sedi di pretura, che, essendo per ora più disagiate, sono sfuggite da tutti i magistrati, e che invece col vantaggio di carriera, che io ad esse attribuisco, può presumersi (ed io presumo) che saranno poi specialmente ricercate, rispondo che a ciò provvede, per quanto è possibile, il secondo capoverso dell'articolo 2. Infatti, questo dispone che nella destinazione delle sedi, tra giudici aggiunti e giudici deve preferirsi il magistrato che appartiene al grado superiore, e, fra magistrati appartenenti allo stesso grado, quello che appartiene alla categoria superiore. Dunque, abbiamo già un largo criterio discrezionale che permetterà di regolare la destinazione delle sedi per questo numeroso personale di circa tremila magistrati. Io avrò delle grandi categorie, che consentiranno a fare attribuire con ragione ai più anziani le sedi più preferite.

Non ho creduto, per altro, di accogliere il criterio assoluto dell'anzianità, perchè esso, secondo me, darebbe luogo a guai inconvenienti nella magistratura. L'accogliere il principio che la sede si attribuisca automaticamente al più anziano, è pericoloso. La questione dell'attribuzione e destinazione delle sedi, onorevole Parpaglia, è, però, diremo, ancora riservata, poichè questo disegno di legge non si occupa nè delle guarentigie, nè della disciplina della magistratura: a ciò provvederà il progetto di legge, che io, non solo prometto, ma prendo impegno di presentare alla ripresa dei lavori parlamentari a novembre. Per ora

risponde al dubbio l'alinea dell'articolo secondo. Quando vi saranno poi magistrati della stessa categoria, che aspirino alla medesima sede, sceglierò con i criteri di discrezione, con cui per ora si attribuiscono le sedi più desiderate ai vari magistrati, che le richiedono.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 1° che ho già letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

I giudici aggiunti e i giudici possono essere destinati così a far parte dei tribunali, come ad esercitare le funzioni di pretore, salvo il disposto dell'art. 16.

Nella destinazione delle sedi deve preferirsi il magistrato che appartiene al grado superiore, e, fra più magistrati appartenenti allo stesso grado, quello che appartiene alla categoria superiore, salvo il disposto dell'art. 29.

I giudici di prima categoria non possono essere destinati ad esercitare le funzioni di pretore in sedi diverse da quelle dei tribunali, se non col loro consenso.

(Approvato).

Art. 3.

La tabella di distribuzione dei funzionari, di cui al capoverso dell'art. 1, sarà formata in modo che restino disponibili per il servizio delle preture non meno di 1500 tra giudici aggiunti e giudici; e tale disponibilità di personale non potrà essere in alcuna guisa diminuita per via di applicazioni, anche temporanee, od incarichi di qualsivoglia genere o per altre ragioni.

Nelle città in cui sono più preture urbane, queste potranno essere ridotte ad una sola.

In caso di mancanza o d'impedimento del pretore, può essere chiamato a compiere le funzioni, temporaneamente, con decreto del primo presidente della Corte di appello, il pretore di un mandamento contermina o un giudice aggiunto di uno dei tribunali del distretto.

Eccezionalmente, e per un numero complessivo non superiore a 75, possono anche essere chiamati a compiere le funzioni del pretore mancante od impedito gli uditori giudiziari, scelti

tra coloro i quali abbiano già ottenuto l'abilitazione alle funzioni giudiziarie, secondo l'articolo 15.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, istituito con la presente legge, è autorizzato a pubblicare una tabella delle sedi di pretura ritenute come più disagiate per un numero non superiore a 150.

La tabella potrà essere riveduta ogni cinque anni.

Saranno criteri per tale classifica le difficoltà delle comunicazioni e le condizioni climatiche ed igieniche.

I giudici ed i giudici aggiunti destinati a tali sedi guadagneranno trenta posti nella rispettiva graduatoria di anzianità per ogni anno di residenza effettiva, non oltre però i settantacinque posti, qualunque sia stato il tempo della loro residenza anche se in sedi diverse ed in periodi diversi.

Saranno esclusi da tale beneficio coloro i quali prima della loro ammissione nella magistratura avessero la loro residenza nel medesimo circondario, in cui trovasi la pretura alla quale fossero destinati.

PETRELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Non debbo fare un discorso e non potrei farlo per le mie note condizioni di salute. Nè, anche se potessi, lo vorrei fare perchè quando si parla ad uomini eminenti bastano poche parole per manifestare il proprio pensiero. Io dunque non dirò che quelle poche parole, proprio nessuna di più, che servano per chiarire quel che intendo di dire.

Questo articolo, con provvido intendimento, ha stabilito che vi siano delle sedi disagiate, e poi negli ultimi due capoversi ha stabilito un premio, un trattamento di favore, per coloro che vanno nelle sedi disagiate, val quanto dire il guadagno di 30 posti all'anno nella graduatoria di anzianità, ed a questo che io chiamerò regola generale, ha fatto seguito un'eccezione così concepita: « saranno esclusi da tale beneficio coloro i quali prima della loro ammissione nella magistratura avessero la loro

residenza nel medesimo circondario in cui trovavasi la pretura nella quale fossero destinati ».

Nella splendida relazione che ha accompagnato questo disegno di legge alla Camera elettiva, il ministro ha spiegato le ragioni per le quali ha stabilito le sedi disagiate, la regola e l'eccezione. Io per rendere più breve le mie parole leggerò quelle che egli ha scritte nella relazione: « ripugna ai giovani magistrati specie se valenti, ad accettare la nomina per le sfavorevoli condizioni di clima, di mezzi di comunicazione, di comodità di vita » e, poi dava ragione dell'eccezione con queste parole: « esulando in tal caso nella loro destinazione il presupposto di un *sacrificio personale* » per coloro che avessero residenza o domicilio nel medesimo circondario. A questa parte della relazione la Commissione della Camera fece plauso, e riportò nella relazione sua presso a poco le parole del ministro. E questo per quello che ho chiamato regola.

Per l'eccezione non disse nulla, però introdusse una modificazione: dove nel progetto ministeriale era detto « domicilio e residenza » scrisse « domicilio o residenza ». Nella Camera vi fu un deputato, del quale mi sfugge il nome, che opinò dovesse sopprimersi la parola *domicilio* perchè, disse, i professionisti conservano il domicilio d'origine, ma poi altrove esercitano la professione ed hanno la loro residenza, e qui bisogna tener conto della residenza per vedere se ci sia questo *sacrificio personale*. Il ministro aderì e la Camera approvò, fu tolta la parola *domicilio*, e la disgiuntiva *o*, e l'articolo restò come ora l'ho letto.

Credo di aver reso perfettamente la storia di questo articolo della legge; ora io non intendo occuparmi di quello che ho chiamato *regola*, sebbene forse avrei desiderato che piuttosto che dare in premio ai giudici il guadagno di 75 posti di anzianità, fosse dato loro una indennità pecuniaria, perchè questa non avrebbe fatto male a nessuno, il guadagnare 75 posti fa male a tanti altri magistrati che si vedono superati nella graduatoria di anzianità. Certo questo non è sfuggito all'acuta mente dell'onor. ministro, ma egli avrà considerato che premere troppo sul suo collega del tesoro non conveniva, e perciò ha pensato ai posti di anzianità. Ma di ciò non mi occupo. Non posso dire la cosa medesima per la eccezione. Quando io leggo qui

che il beneficio non si dà a coloro che abbiano avuto residenza nel medesimo circondario in cui trovavasi la pretura disagiata nella quale fossero destinati, ciò capisco quando si tratta di un individuo che, per esempio, ha la sua residenza nella Maremma toscana e lo si manda, nella Maremma romana, egli allora non soffre nessun sacrificio; così quando un individuo che sta nella valle del Crati, lo si manda da un paese all'altro della stessa plaga, non soffre sacrificio, e così lungo le coste del Tirreno, lungo le paludi Pontine; ma non posso intendere la cosa medesima quando si tratta di un *circondario*. Alcuni circondari sono composti di comuni numerosi; quello di Como, per esempio, ha 224 comuni. Come non ritenere che vi siano paesi in ottima condizione che hanno viabilità eccellenti? Il trasferire un individuo da questi paesi ad un paese disagiato, infelice, certo procura ad esso un grande sacrificio.

Chi ha la sua residenza a Perugia a mo' di dire, se si manda a Castiglione del Lago non soffre forse?

Chi da Roma si manda a Fiumicino, se ci fosse una pretura, non sarebbe sacrificato?

E così potrei dire di tanti altri. Ritengo dunque che come è concepita questa eccezione dell'articolo potrebbe costituire la fonte di una ingiustizia. Io non so però il torto al ministro di credere che egli abbia voluto commettere una ingiustizia, quando con tanta equità e perspicacia aveva voluto stabilire la regola. Credo che questo sia effetto di un errore materiale. Invece di dire *circondario* forse si voleva dire *comune*. Perchè ritengo questo? Ne sono autorizzato dalla stessa relazione ove si leggono parole che non rispondono a questo concetto. D'altronde sarebbe stato una dizione monca il dire *circondario* senza aggiungere *distretto*, quando per l'art. 1° della legge comunale e provinciale nella provincia di Mantova e quelle venete non ci sono circondari. Sarebbe stata una cosa imperfetta, avrebbe dovuto aggiungersi la parola *distretti*.

Dunque ritengo che la parola abbia sorpassato il pensiero del Ministero e della Camera e che per conseguenza invece di leggerci qui *circondario* si doveva dire *comune*.

Per essere logico e consentaneo a me stesso, direi: « Un individuo non può godere del beneficio quando da una sede disagiata si manda

ad un'altra egualmente disagiata ». Ma se questo potesse sembrare all'onor. ministro e alla Commissione disposizione troppo grave, mi contenterei che invece della parola « circondario » si leggesse la parola « comune ».

Ho detto di esser breve e credo di aver mantenuto la parola.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro dei tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato ieri dalla Camera elettiva per:

Assegni vitalizi a favore dei superstiti delle guerre dell'indipendenza nazionale.

Ho pure l'onore di presentare altri due disegni di legge, approvati oggi dalla Camera dei deputati:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908;

Stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge.

Il primo di essi sarà mandato agli Uffici e gli altri due saranno inviati alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiamo ora nella discussione del disegno di legge: « Modificazione all'ordinamento giudiziario ».

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io sono soddisfatto del consenso autorevolissimo del senatore Petrella per quanto riguarda il concetto generale, a cui l'articolo 4 s'ispira; quindi, mi limiterò brevemente a rispondere alle riserve, che egli ha fatte e alle critiche, che egli ha mosse al capoverso dell'articolo stesso. La riserva riguarderebbe la natura del premio. L'onor. Petrella ha detto, sia pure di passaggio, che avrebbe preferito che questo compenso al magistrato assegnato ad una pre-

tura disagiata fosse valutato in denaro e ha supposto che da ciò mi fossi astenuto per una ragione di economia. Ora, io assicuro il senatore Petrella che la ragione non fu questa. Anche dando indennità di residenza di 500 lire l'anno, 75,000 lire, forse, non avrebbero spaventato il mio collega del tesoro. Non, dunque, per ragione di denaro, ma per la considerazione più intima della natura del sacrificio, che s'intendeva d'indennizzare e compensare, io proposi tale disposizione. Trattasi, infatti, di un sacrificio d'ordine spirituale: l'abbandono delle abitudini, l'isolamento in un centro, in cui pochi sono i rapporti con la vita civile, l'impossibilità di poter studiare, di avere delle comunicazioni, che giovino allo sviluppo del proprio intelletto ed all'anima. Tutto ciò non mi parve si potesse valutare col denaro; l'ho considerato, invece, come un maggior servizio reso all'Amministrazione della giustizia, onde ho creduto che la ricompensa, che spetti, debba essere la medesima che si suole accordare ai più importanti e zelanti servizi resi all'Amministrazione della giustizia: cioè, il procedimento più rapido nella carriera. Per esempio, un magistrato che lavora di più, procede in carriera con maggior rapidità, avuto riguardo ai suoi speciali servizi; ed io ho considerato come speciale servizio l'essere rimasto nella sede più disagiata. Per quanto poi riguarda l'eccezione, appunto perchè un vantaggio si dava, e poteva esserci danno degli altri magistrati, dinanzi a cui si tiene a passare mediante questa disposizione, ho voluto assicurarmi che l'essere rimasto in quella residenza fosse un sacrificio vero e reale per il magistrato; perchè sarebbe stato eccessivo che il magistrato, il quale aveva per base la residenza disagiata per tutti ma non per sè, avesse avuto il vantaggio di una residenza preferita ed inoltre il vantaggio di un maggiore acceleramento di carriera.

Quando questa condizione sarebbe potuta avvenire? Nel caso in cui i magistrati si fossero trovati o in casa propria o per lo meno vicino a casa propria. Il solo fatto di essere vicini ai propri parenti, ai propri affari, viene ad eliminare qualsiasi idea di svantaggio personale e di sacrificio, perchè spesso ciò che riesce più ostico, più duro a chi non è abituato a certi ambienti, può riuscire più agevole e più facile a chi ci è nato.

Una sede disagiata siciliana riuscirà meno difficile a me, siciliano, che conosco quegli usi, che ho abitudini affini determinate da quella più piccola forma della patria che è la regione, anzichè, ad esempio, ad un piemontese sbalzato in Sicilia. Io ho voluto trovare un *ubi consistam* tra il vantaggio e la sicurezza del sacrificio e sono stato esitante in ciò.

Il comune? Era troppo poco. Anche il trovarsi in un mandamento, che non comprenda il proprio comune, ma che a questo sia prossimo e che dia la possibilità di acudirvi ai propri affari, di vedere i propri parenti ed amici, poteva rappresentare un vantaggio od equilibrare il danno della residenza. Pensai alla provincia, ma mi parve una estensione eccessivamente larga; mi fermai perciò al circondario.

Voglio riconoscere che le osservazioni acute del senatore Petrella hanno un fondamento ragionevole. Può darsi che vi possa essere sacrificio andando in una pretura disagiata del medesimo circondario anche per chi vi è nato. Ma qui si tratta appunto di trovare delle medie, che rispondano all'ingrosso ai vari casi, e non una regola che valga egualmente bene per tutti i casi.

Noi siamo d'accordo nel punto di partenza. È questione di limite, ed io mi fermai al circondario e credo sia sufficiente. Del resto se c'è qualcuno appartenente ad un circondario che cerchi e desideri una delle residenze disagiate che lo aiuti nella carriera, perchè deve domandare quella del suo circondario? Ne domanderà una altrove.

In questo c'è una vera fraternità italiana. Non è vero che le residenze disagiate siano solo nel Mezzogiorno, basta pensare alle Alpi.

Io so di un mandamento nel Cadore, dove si arriva a trenta gradi sotto zero e la neve tiene bloccati per lungo tempo: la sede è egualmente disagiata, benchè sia nell'alta Italia.

Dunque, questa considerazione pratica elimina i dubbi del senatore Petrella e credo che l'articolo possa essere accettato.

PETRELLA. Pur rimanendo nella mia opinione, ringrazio il ministro per la risposta datami.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 4.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato, nei limiti e con le norme seguenti, ad istituire nel territorio delle circoscrizioni mandamentali una o più sezioni di pretura, tenuto conto:

1° del numero degli affari della pretura nell'ultimo quinquennio;

2° della popolazione, del suo aumento e delle sue condizioni economiche e morali;

3° della estensione territoriale, posizione topografica, distanze, viabilità e degli ordinari rapporti commerciali e d'interessi;

4° delle condizioni climatologiche, della comparativa importanza dei vari centri di popolazione e della precedente esistenza di una sede di pretura.

(Approvato).

Art. 6.

L'istituzione delle sezioni è fatta con decreto Reale, su domanda del comune o dei comuni interessati, sentito l'avviso dei capi della Corte di appello, e previo il parere del Consiglio superiore della magistratura.

(Approvato).

Art. 7.

Nella sede della sezione la giustizia è amministrata in udienze periodiche dal pretore del mandamento o da chi ne fa le veci. Ma ove il numero degli affari sia tale da richiedere la continua presenza del magistrato, può con decreto ministeriale essere incaricato di reggere la sezione un giudice aggiunto o un uditore giudiziario ai sensi e nei limiti del 3° e 4° comma dell'art. 3.

In tal caso all'incaricato è dovuta l'indennità d'alloggio eguale a quella corrisposta al pretore.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Nell'ultimo comma di quest'articolo leggo queste parole:

«In tal caso all'incaricato è dovuta l'indennità d'alloggio eguale a quella corrisposta al pretore».

Ora io confesso che, nel leggere questo disegno di legge, prima di arrivare a questo comma, ho sempre creduto, dappoichè la classe dei pretori era fusa con quella dei giudici, fosse venuta meno la ragione dell'indennità d'alloggio al pretore. E ciò anche perchè, come osserva giustamente la relazione dell'Ufficio centrale, nella legge e nelle tabelle il titolo di pretore è persino scomparso. Poi mi pareva conveniente fosse eliminata questa indennità di alloggio, anche per semplificazione di contabilità.

Difatti con la legge del 24 marzo 1907 si sono avocate dai comuni allo Stato parecchie spese, e tra le altre, l'indennità di alloggio, che per lo passato era corrisposta dai comuni ai pretori in 200 o 400 lire secondo l'importanza del capoluogo di mandamento. Quindi, dal momento che era aumentato notevolmente lo stipendio dei pretori, e che d'ora in poi l'indennità di alloggio non è più corrisposta dai comuni, ma è pagata dal bilancio generale dello Stato, mi pareva che sarebbe stato opera di semplificazione l'abbandonare addirittura questa indennità di alloggio.

Però leggendo questo alinea dell'art. 7 nel quale si dice: « in tal caso agli incaricati è dovuta l'indennità di alloggio eguale a quella corrisposta al pretore », mi nasce il dubbio che questa indennità sia mantenuta. E se fosse mantenuta, mi pare che potrebbe anche verificarsi un'altra incongruenza, che cioè in una città sede di tribunale, vi sia un giudice addetto al tribunale ed uno con le funzioni di pretore i quali siano di grado uguale. Ora il giudice addetto al tribunale avrebbe in definitiva un trattamento inferiore a quello del giudice, il quale adempie alle funzioni di pretore, perchè quest'ultimo, se l'indennità d'alloggio fosse mantenuta, avrebbe un soprassoldo di 200 a 400 lire. Presento queste considerazioni all'onorevole ministro perchè dica quale è il suo pensiero e quale la precisa portata del presente articolo della legge.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Sarà questo il più breve dei discorsi che lascerò negli Atti parlamentari. L'articolo 7 parlando dei pretori, reca « o di chi ne fa le veci », onde consacra la permanenza dei vicepretori. Salvo pochissime ecce-

zioni, non vi è classe meno adatta ad amministrare la giustizia di quegli esseri ermafroditi, che un giorno danno giustizia e un altro fanno gli avvocati. Raccomando all'onorevole ministro guardasigilli di studiare questo tema e lascerà un bel nome nella sua carriera di guardasigilli, se potrà restituire la giustizia ai suoi fini e sopprimere danni certissimi. Io so che gli avvocati disoccupati cercano sopra gli altri di essere nominati vicepretori, e per l'esperienza che io ne ho, stimo la loro azione una piaga da sanare.

Presentazione di disegni di legge.

TITTONI, *ministro degli esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per:

Approvazione della Convenzione addizionale di amicizia e di buon vicinato del 28 giugno 1897, stipulata fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino il 13 giugno 1907.

Per incarico del ministro dei lavori pubblici ho poi l'onore di presentare al Senato altri tre disegni di legge:

Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato;

Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato;

Modificazioni alla legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-1908.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli esteri della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati e trasmessi il primo alla Commissione per i trattati e gli altri tre agli Uffici.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato tre disegni

di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642, sulla esportazione degli oggetti di antichità e belle arti ed istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili di interesse archeologico ed artistico;

Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche e degli istituti di patologia della R. Università di Napoli e del palazzo costruito per sede dell'Università medesima e per la manutenzione dei nuovi locali;

Provvedimenti per il passaggio alla Regia Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex-convento di S. Marcellino.

Pregherei il Senato di volerli dichiarare d'urgenza, perchè il primo tratta della proroga di un termine fissato da un'altra legge, quella del 1902, ed i due ultimi sono destinati a mettere l'Università di Napoli in grado di funzionare alla riapertura degli studi.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

Se non si fanno opposizioni, s'intenderà accordata ad essi l'urgenza richiesta dall'onorevole ministro.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Riforma dell'ordinamento giudiziario ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Rispondo subito all'onor. Pierantoni che la questione dei vice-pretori onorari è per l'appunto uno dei tanti argomenti, che s'incontrano ad ogni pie' sospinto nella discussione di questo disegno di legge. Gravissimo argomento, che il disegno di legge non si propone di risolvere. Riconosco con lui che la questione è di una eccezionale gravità, riconosco con lui che sarebbe sommamente desiderabile che l'istituto dei vice-pretori onorari fosse radicalmente trasformato con l'escluderne i professionisti. Certo la soluzione più semplice, che si presentava, era quella di sopprimere questi

pretori; ma una tale soluzione è di attuazione difficile.

Noi abbiamo presentemente da 1600 a 1700 vice-pretori onorari. Prescindendo anche da quelli onorari in tutto il senso della parola, cioè che non fanno niente, e la cui perdita non si rimpiangerebbe dall'Amministrazione, resterebbero sempre, a dir poco, da 700 ad 800 che prestano servizio effettivo. Ora il pensare a sostituirli con magistrati di carriera rappresenterebbe una questione assai grave e formidabile non solo dal punto di vista finanziario, ma anche da altri punti di vista, poichè più si accresce il numero dei magistrati e più difficile ne diviene il reclutamento; e l'onorevole Pierantoni ne comprende subito la gravità. Io l'assicuro che il problema me lo son proposto e che riconosco la necessità di trovare qualche rimedio; ne farò argomento di prossimi studi.

All'onor. Borgatta osservo che in quanto il disegno di legge attuale non deroga alle disposizioni precedenti o non le abroga, deve intendersi che le disposizioni medesime resteranno in vigore; e poichè in virtù di queste disposizioni i pretori hanno il diritto alla indennità di alloggio, essi continueranno ad averla. Nessuna antinomia, quindi, esiste fra l'alea dell'articolo e la esistenza o meno di questo diritto.

L'onor. Borgatta ha detto che era il caso di abolire quest'indennità una volta che lo stipendio di questi magistrati si migliorava. Dirò anche qui con la mia solita sincerità che la questione me la proposi; ma considerando la questione dal punto di vista del miglioramento economico dei magistrati, fo notare che degli attuali pretori una metà circa, anzi più della metà, ha un aumento di stipendio, che potrebbe giustificare tale soppressione, ma l'altra metà no; sicchè la soppressione dell'indennità di alloggio, che si vorrebbe assorbita nello stipendio, non solo non avrebbe apportato a questi funzionari alcun miglioramento, ma anzi avrebbe arrecato un peggioramento alle condizioni attuali. Non mi parve, quindi, conveniente sopprimerla.

Potrebbe osservarmi l'onor. Borgatta col suo solito acume che si sarebbe potuta lasciare per gli uni e togliere agli altri; ma allora veniva meno la figura giuridica dell'istituto. Se l'indennità si conferiva a chi ha funzioni di pretore, non sarebbe stato logico darla ad alcun

e ad altri rifiutarla; e non mi parve grande inconveniente lasciarla a tutti coloro che tali funzioni esercitano.

L'onor. Borgatta ha rilevato che nei comuni sede di tribunali potrà avvenire che un giudice addetto al tribunale non abbia indennità; e che l'abbia invece un giudice con funzioni di pretore; ma io potrei osservargli che ciò dipende dalla diversità e dalla maggiore gravità delle attribuzioni del pretore, specialmente nelle città sedi di tribunali.

Non facciamo questione qui se sia più difficile l'ufficio di pretore o quello di giudice di tribunale: si potrebbe discutere a lungo, e ci sarebbero ragioni pro e ragioni contro. Certo è, però, che quando si tratta di un pretore di un mandamento di Napoli, di Torino, di Roma, si può allora veramente affermare senza esitazione che la gravità della responsabilità e del lavoro che pesa sul pretore di grandi città, è senza dubbio di gran lunga superiore a quella che pesa sopra un giudice che faccia parte del collegio di un tribunale. Avuto riguardo a queste considerazioni, l'onor. Borgatta sarà soddisfatto e comprenderà le ragioni di convenienza, che mi hanno indotto a mantenere l'indennità di alloggio.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 7.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

I magistrati ed i funzionari di cancelleria hanno diritto per trasferta, nei casi indicati dai precedenti articoli 3 e 7, alle indennità stabilite nella parte terza, titolo terzo della tariffa approvata con decreto Reale 27 dicembre 1865, n. 2700.

(Approvato).

Art. 9.

Nel decreto Reale, che designa i giudici i quali debbono comporre le sezioni nei tribunali, ai termini dell'art. 44 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, sono designati altresì i giudici che debbono presiederle, scegliendo, di regola, il più anziano fra i componenti la sezione

Può anche con detto decreto essere incari-

cato delle funzioni di presidente di sezione, un consigliere di Corte di appello di terza categoria e, in ogni caso, di anzianità minore di quella del presidente del tribunale cui viene destinato. Il numero complessivo di consiglieri destinati a tale ufficio non potrà essere maggiore di quaranta.

PARPAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Ho chiesto la parola per un semplice chiarimento. Si affida ai consiglieri di appello l'ufficio di presidente di sezione nei tribunali fino al numero di 40; a me pare evidente che sono tanti consiglieri che si tolgono alle Corti, e per conseguenza ne risentirà il servizio della Corte.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Rispondendo alla giusta osservazione dell'onor. Parpaglia, gli dico che il numero dei consiglieri di Appello è stato aumentato di 35 posti, e altri 5 spero di guadagnarli mediante il diminuito limite di età: quindi, si arriverà al numero di 40.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 9 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

La Corte di assise è composta del presidente e dei giurati. Nelle cause contumaciali la Corte è composta del presidente e di due giudici del tribunale locale, designati volta per volta dal presidente del tribunale stesso.

Nei dibattimenti, che prevedonsi di lunga durata, il primo presidente della Corte d'appello ha facoltà di destinare un presidente aggiunto, che sia meno anziano di quello ordinario e che assista al dibattimento per continuarlo nel caso di legittimo impedimento sopravvenuto al presidente ordinario.

PETRELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Questo articolo 10 è uno dei più importanti del disegno di legge, ma io so quali sono le incrollabili convinzioni dell'onorevole ministro e so anche il pensiero della Commissione, perchè questo si rileva, sia dalla relazione, sia dal non essere stato proposto alcun emendamento, e per conseguenza non è il caso per me di fare una proposta, del cui buon esito temerei forte: farei perdere inutilmente un tempo prezioso al Senato, e di questo mi guardo bene.

Però ho il dovere verso me stesso di fare una dichiarazione, ed è che, serbando ora il silenzio, potrebbe questo interpretarsi come adesione, mentre in un tempo non lontano, manifestando io opinione diversa, si direbbe essermi contraddetto, per aver già approvato ciò che nell'articolo è contenuto. Ed io credo che fra non guari, nella discussione che si farà del progetto del nuovo Codice di procedura penale, questa questione dovrà più largamente, più riposatamente essere discussa; quindi per evitare l'accusa di contraddizione ho fatta questa dichiarazione.

Colgo però questa occasione per rivolgere una preghiera all'onor. ministro. Questo articolo 10 abroga parecchi articoli sia della procedura penale, sia della legge che riguarda i giurati; ma questa non è una abrogazione sostanziale, è un'abrogazione che si riferisce unicamente al concorso dei due assessori della Corte d'assise che debbono concorrere nella votazione in taluni provvedimenti unitamente al presidente.

Ora ecco la preghiera che io voglio fare all'onor. ministro: con l'art. 45 di questo disegno di legge si è provveduto e si è parlato di abrogazione; ma però, siccome, per quanto ho detto, il ministro si troverà nella necessità di dover riformare quegli articoli, perchè non può sopprimere le garanzie di cui godono i giurati, delle quali parla la legge, e sulle quali garanzie è chiamata a provvedere la Corte d'assise; come non può sopprimere quel tal beneficio che l'imputato ha dall'art. 590 del Codice di procedura penale. Così per conseguenza, come testè diceva, è obbligato a provvedersi di autorizzazione per riformare gli articoli.

Ora io credo che l'art. 46 di questo progetto di legge conferisce al ministro la potestà, il diritto, l'autorizzazione soltanto a coordinare gli articoli; ma mi pare che la parola *coordinazione*

non includa il concetto di riformare gli articoli. Quindi, per quando saremo alla discussione degli articoli 45 e 46, io pregherei l'onorevole ministro fin da questo momento, perchè possa provvedersi all'autorizzazione speciale completa.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Con quest'articolo si eliminano i due giudici che col presidente formano il collegio della Corte di assise, e si affida al presidente non solo la direzione del dibattimento, ma la risoluzione di tutte le questioni che si possono presentare nel giudizio. Questa disposizione è grave, come bene osserva l'illustre collega Petrella. È vero che l'onor. ministro e l'Ufficio centrale nel fare la proposta della soppressione degli assessori hanno creduto la necessità di dichiarare che con questo provvedimento non si intende pregiudicare la questione, quando verrà in discussione il progetto del Codice di procedura penale che si trova già nanti l'altro ramo del Parlamento. Bisogna però confessare che questo sistema è un po' strano. Da oltre 45 anni da quando cioè fu introdotto nella nostra legislazione l'istituto delle Assise la Corte è collegiale per disposizioni del Codice di procedura penale; esiste un progetto dello stesso Codice che conserva la Corte in collegio, e con una legge, neppure d'indole generale sull'ordinamento giudiziario, si sopprimono gli assessori.

Se l'istituto funziona così, era logico, era naturale che fosse conservato, salvo di vedere e decidere sulla convenienza o necessità di togliere i due giudici in occasione della discussione del Codice di procedura penale. Si fa invece il contrario, sopprimere oggi, salvo di ricostituirli domani.

L'onor. ministro e l'Ufficio centrale conoscono il progetto del nuovo Codice, sanno che sono mantenuti gli assessori, conoscono indubbiamente che la grave questione fu oggetto di lunga discussione nel seno della Commissione Reale cui era affidato quello studio, e sanno che fu riconosciuta la necessità del collegio nelle Corti per i maggiori poteri e maggiori attribuzioni che lo stesso Codice affida alla Corte, nel caso di condanna dell'accusato solo a maggioranza, nel dirimere alcune questioni di diritto, che ora mi dispenso da enumerare.

Debbo dirlo francamente, questo provvedimento ha carattere tutto d'indole finanziaria. Si è dovuto aumentare il numero dei giudici per dare i titolari alle preture destinate a rimanere quasi permanentemente scoperte; erano per questo necessari altri fondi oltre quelli già consentiti dal ministro del tesoro per l'aumento degli stipendi, si fa l'economia sopprimendo gli assessori alle Assise e si trovano i mezzi; questa e non altro è la giustificazione.

L'onor. Petrella osservò giustamente, che non basta dichiarare soppresso l'ufficio dei due giudici alle Assise, ma è necessario sopprimere non solo ma essenzialmente modificare alcuni articoli del Codice di procedura, e della legge per i giurati. A ciò non provvede il presente disegno di legge. Non basta la facoltà generica accordata dell'art. 46 per il coordinamento, erano necessarie categoriche disposizioni.

BRUSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA. È stata molto combattuta nell'altro ramo del Parlamento la proposta contenuta nell'articolo 10 di sopprimere i due giudici collaterali della Corte d'assise, e per verità non senza motivo. La è questa una verità che anche a primo aspetto colpisce, andando contro tutti i precedenti di tutta l'Europa continentale: tranne l'Inghilterra, nessun paese, che io mi sappia, ha osato fare altrettanto. Anzi, a mia notizia, quei paesi che più hanno a cuore la serietà dei giudizi maggiori, in cui insieme alla magistratura permanente e tecnica, interviene quella popolare, tengono fermo il concetto della pluralità, della collegialità del giudice togato di Assise.

Ricorderò che quando nella preparazione del progetto del Codice di procedura penale, al quale ebbi l'onore di prender parte, si discusse questo punto grave della riforma, a me accadde, interrogando eminenti pratici stranieri, di averne ricevuto in risposta l'unanime avviso che fosse prudente, anzi necessario nonchè mantenere, migliorare lo stato attuale di cose, mal comprendendosi che noi avessimo potuto reputare adeguati all'alto ufficio invece dei due consiglieri di Corte d'appello che prima avevamo a lato del presidente, semplici giudici di tribunali, dei quali noi facevamo così poco conto parlandone poco reverentemente, tanto

da considerarli come due inutilità. E per quel che riguarda la minore perizia e autorità dei detti giudici inferiori, non dovete, mi si diceva, esagerare questo difetto, e ciò soprattutto perchè il presidente delle Assise, giudice unico, ha pur bisogno di consultarsi nei casi dubbi, di rinfrancarsi mercè il consenso dei colleghi, di adoperare maggior ponderazione in caso di dissenso più o meno palese, di farsi coadiuvare, insomma, come gli tornerebbe particolarmente utile nel calcolo non sempre facile della penalità concreta da decretare appunto quando il presidente, già stanco per la lunga tensione dello spirito nel dirigere e moderare i dibattimenti, volentieri si rivolge a' suoi colleghi per averne sussidio di opera efficace. Si pensi alla possibilità di una distrazione, di una dimenticanza di forma sostanziale, che il collega inferiore, punto o poco affaticato, può facilmente avvertire prevedendo una nullità fatale. E s'insisteva osservando, che in certe contingenze anche i più sicuri e pronti intelletti non disdegnano e cercano anche il parere di coloro che generalmente da quelli ricevono la guida e la direzione. Si avvera spesso questo fenomeno di solidarietà psicologica o di mutualità morale, per cui l'energia della deliberazione è sorretta, accresciuta e persino determinata dal concorso dei giudizi altrui ancorchè *a priori* valutati meno dei propri.

Queste riflessioni, onorevoli colleghi, non potevano non esercitare sopra l'animo mio una non piccola influenza anche nel seno della Commissione che ha elaborato il progetto del Codice di procedura penale. Al tempo stesso io debbo però fare una esplicita dichiarazione, e la faccio con tanto maggior piacere per quanto è vivo l'interesse che pongo alla riuscita del presente disegno di legge, disegno di legge imposto più dalle circostanze, io credo, che voluto dalle necessità di una riforma organica, e che per ciò stesso il ministro, col suo pronto acume e con la sua esperienza, non ha stimato conveniente di ritardare ulteriormente, cagionando grave iattura nei servizi attinenti all'Amministrazione della giustizia e della dignità delle funzioni del magistrato.

Io debbo dichiarare che, a mio avviso, la questione può essere posta in modo da essere risolta, siccome il progetto la risolve, ma ad una condizione, che si direbbe implicita o sot-

tintesa, e che io ho sempre considerata imprescindibile in un argomento di tanta gravità quale è quello dei supremi giudizi di Corte d'assise. La condizione è semplicemente questa: che si elevi all'altezza estrema delle sue delicatissime e difficilissime funzioni l'importanza, la dignità, l'autorità del magistrato che la legge vuole collocato ormai unico e solo a dirigere i dibattimenti d'Assise. Una nullità, per inosservanza di legge formale o violazione di legge sostanziale, un errore in cui sia incorso il magistrato permanente, sia nel provvedere alla composizione dei giurati, sia nel dirigere, sia nel risolvere incidenti, sia nel proporre i quesiti ai giurati, ecc., produce fatalmente, inesorabilmente, conseguenze sempre pregiudicive, spesso turbatrici della fiducia del popolo nei suoi giudici e persino nelle leggi, e talora la nullità trae seco come ultimo effetto anche tale modificazione del giudizio definitivo in sede di rinvio che rasentano l'impunità o la costituiscono davvero, giustamente scandalizzando il pubblico, il quale in ogni caso non sa capacitarsi che i magistrati non sappiano compiere il loro dovere in modo da evitare cotesti sconci più o meno edificanti. Il buon senso del pubblico avverte facilmente che, tardi venendo il nuovo esperimento, si sbiadisce la prova; insieme al sentimento della giustizia s'insinua e prevale quello della pietà o della stessa indifferenza, se pure non anco dello scetticismo, e così meno energica si fa anche la forza repressiva e preventiva della pena, quando pure sia dato raggiungere ancora il vero colpevole. Questo, non fosse altro, in virtù precisamente di quello stesso rinvio motivato dall'annullamento, nel quale si incappa facilmente, per ciò solo che manchi o un magistrato collegiale che vi affidi per quanto è possibile contro il pericolo di errori e di nullità conseguenti, oppure (ed è questa la mia idea, e su questo punto io mi troverei in grado di conciliarmi col progetto dell'onor. ministro) un magistrato unico, ma tanto elevato quanto lo richiede l'altissimo ufficio: ufficio incomparabile per le più svariate attitudini che esso deve di lunga mano possedere in grado supremo, e che vanno dalla perizia nella scienza e nella pratica del diritto e della psicologia giudiziaria sino al più fine tatto e al più incontestato potere di imporre il rispetto della legge scritta e della legge che direi parlando

nella stessa di lui parola, per ciò che riguarda la direzione del dibattimento. Poiché io non conosco ufficio che più alta di questa possa vantare la sua importanza nella magistratura giuridica. Tale (me lo perdonino i colleghi che appartengono alla Suprema Magistratura del Regno) dev'essere il magistrato unico presidente, da farci sicuri che anche in Italia esso eserciti la sua autorità in modo non dissimile o non meno efficace di quello che accade in Inghilterra. Molte volte io ho pensato al giudice inglese, ma quanto siamo lontani noi in Italia da quell'ideale! Il giudice inglese non è mai promovibile, egli sta al suo posto dal principio della carriera fino alla fine, nulla ha da temere, nulla da desiderare nella propria carriera, nemmeno decorazioni. Stando continuamente allo stesso posto, non dico che si perfezioni, ma certo acquista tale e tanta dignità, tanta autorità e tanto prestigio, che la sua parola è sempre rispettata e venerata.

Ora io non oso fare confronti, anche perchè sarebbe forse doloroso di farne, non già che io venga meno all'ossequio dovuto alla magistratura della Corte d'assise nel nostro paese.

Conosco personalmente eminenti magistrati, alla cui scuola posso dire, benchè estraneo alla magistratura, di essermi io stesso educato. Ma regola od eccezione che sia il caso, la verità è questa: che noi con la legge che possediamo ora, e con quella ora proposta, la quale parrebbe non voler apportare su questo punto una sostanziale riforma ritenendo che i due attuali giudici collaterali siano inutili (e quindi, potrebbe pur dirsi, un ingombro), non abbiamo provveduto nel miglior modo possibile a conseguire l'intento massimo di avere una magistratura togata di Corte d'assise all'altezza delle difficoltà estreme che l'ufficio richiede, che richiede lo stesso sentimento di giustizia, dovendo il giudice presidente possedere forza sufficiente per contenere le parti in causa e talvolta perfino il pubblico, il quale in Italia talora, nei grandi processi in particolare, tende a convertire le Corti d'assise in una specie di teatro.

Orbene queste qualità, indipendentemente da quelle di magistrato giurista, non si trovano riunite se non rarissimamente in una sola persona. E allora che cosa si è fatto da parte nostra con la legislazione attuale, e che cosa si viene

a fare col progetto che ci sta ora dinanzi, per assicurare ai giudizi d'Assise una personalità siffatta? Questa è la difficoltà. Io dunque, poichè credo che l'ora che corre ci sospinga ad accettare il progetto anche su questo punto come esso sta, raccolgo il mio pensiero volgendo la parola direttamente all'onorevole ministro e lo prego caldamente a non perdere di vista l'importanza suprema che a questo altissimo ufficio va riconosciuta.

Un magistrato che legge le carte a casa, nella comodità del suo studio, pur essendo un civilista eminente, non ha sempre le qualità che sono necessarie ad un presidente di Corte d'assise. Venga esso dall'avvocatura, dalla magistratura o dal pubblico ministero, sarà sempre un magistrato straordinario per essere ritenuto capace per quell'ufficio, nel quale si compromettono le maggiori sorti della giustizia. Una condanna ben meritata, distrutta da un annullamento che talvolta diventa irrimediabile, produce nell'opinione pubblica tale una sfiducia nella giustizia che niente vale più a rimediare.

Io dunque rivolgo in modo speciale la mia raccomandazione all'onorevole ministro, che so capace di adoprarsi per provvedere dove il bisogno si fa sentire, e gli auguro tanto lungo il tempo dell'ufficio suo, quanto basti per la riforma alla quale io agogno. Pensi egli ad elevare quanto è necessario il magistrato unico direttore delle discussioni delle Assise. Allora soltanto noi potremo senza timori e preoccupazioni imitare l'Inghilterra, non per la smania di imitare, ma perchè l'esperienza val pure qualche cosa e molto in queste faccende come in altre non meno gravi.

Ricordiamoci, onor. colleghi, che noi abbiamo irretito di difficoltà tutta la discussione dei dibattimenti dell'Assise, di molte più difficoltà che non ne esistano al di là della Manica, in Norvegia, in molti Cantoni svizzeri, nella stessa Germania, in Austria, in Ungheria e altrove.

E ci basti pensare alla sola formazione dei quesiti che in Inghilterra si riassume in uno solo, ci basti pensare alle difficoltà estreme per contenere le parti, a quelle di giudicare sui numerosi, incessanti incidenti, spesso difficili e da doversi risolvere senza indugio, quasi senza respiro, ci basti pensare alla composizione stessa del giuri, tutte difficoltà delle

quali non abbiamo esempio in nessun'altra nostra procedura civile o penale. A tutte queste chi provvede? Evidentemente il magistrato incaricato di dirigere il dibattimento, il magistrato che ora diventerà unico per ragioni, diciamolo pure, finanziarie.

Io, ripeto, non ho nessuna esitazione a dichiarare che il mio desiderio potrà essere precoce; ma appunto perchè precoce, conviene che il ministro che ha intelletto per comprendere le difficoltà estreme di questa funzione altissima, provveda a far sì che una buona volta il Parlamento venga in possesso di un progetto su quest'argomento, che lo regoli in modo definitivo. In considero un errore quello di aver noi continuato pedissequamente il sistema francese. Credo che le promozioni nella magistratura debbano essere nei posti, là i magistrati si perfezionino, là acquistino tutto il prestigio e l'autorità necessaria, perchè in essi si abbia fiducia, intera fiducia. Quando il magistrato cambia spesso di posto, di sede, evidentemente gran parte di questi vantaggi li perde. I miglioramenti di stipendio li abbia esso invece nel suo posto, se in questo le sue attitudini si sono già manifestate in modo indubbio, in grado superiore, eminente.

C'è un altro magistrato al quale va assegnata una posizione elevatissima, voglio dire il magistrato che ha l'incarico delicatissimo e gravissimo dell'istruzione dei processi penali. Anche qui che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo saputo far di meglio che seguire le tracce della legislazione francese.

Ogni anno si nomina un presidente di Assise e si nomina un giudice istruttore, con una piccola indennità destinata ad allettare coloro che possono essere chiamati a queste funzioni, posseggano essi o no le speciali attitudini, l'esperienza e autorevolezza che per le medesime sono indispensabili. Nulla o troppo poco noi abbiamo fatto per garantirci dell'abilità dell'uno e dell'altro magistrato. Se le cose vanno male, se si pronunciano giudizi che generino diffidenze nella pubblica opinione, o che questa condanni, come pure accade (non giova tacere questa dura verità, bisogna guardarla in faccia e prenderne partito per provvedere), allora nel popolo la fibra morale oscilla ed esso smarrisce la fiducia nel magistrato.

Io lo chiedo ancora: che cosa abbiain fatto

noi per avere i magistrati più meritevoli di sedere in quei posti e di operare nell'interesse supremo di quella parte della giustizia che più dovrebbe stare a cuore di tutti, governanti e governati, perchè è ad essa affidata la protezione dei più gelosi e preziosi diritti, allora appunto che di questi invano la protezione si richiederebbe ai mezzi del diritto privato, dei suoi procedimenti e de' suoi tribunali?

Io non voglio trattenere di più il Senato su questi argomenti, e non voglio neanche insistere di più verso l'onorevole ministro, che forse è già da lunga pezza convinto al par di me di questa necessità. Ma credo che il Senato non troverà inutile la parola di uno degli ultimi venuti in quest'Aula, il quale ha richiamato l'attenzione dei colleghi sulla questione, tendendo l'occhio al futuro. Noi facciamo le leggi, non per il passato, ma guardando appunto all'avvenire, che non dobbiamo mai perdere di vista se vogliamo toccare le mete che segna il progresso, progresso che vogliamo sia continuo nella civiltà. Ora il progresso nelle cose a cui dà norma l'art. 10 per il magistrato d'Assise e che si dovrebbe conseguire anche per quello dell'istruzione dei processi penali, consiste in questo: *Avere magistrati atti davvero ad assicurare la giustizia del popolo.*

Presentazione di un disegno di legge.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.*
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.*
Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per

Autorizzazione di spese per esecuzione di nuove opere marittime.

Pregherei il Senato di dichiarare di urgenza questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso agli Uffici.

L'onorevole ministro domanda che esso sia dichiarato di urgenza.

Se non vi sono opposizioni, il disegno di legge è dichiarato di urgenza.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

QUARTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTA, *relatore.* Onorevoli colleghi. L'Ufficio centrale si è molto occupato e molto ha discusso intorno alla soppressione degli assessori nella Corte d'assise, poichè in principio, credo, dobbiamo esser tutti d'accordo che, sia utile e convenga all'interesse della retta amministrazione della giustizia, davanti la Corte d'assise, che il presidente abbia due altri magistrati togati, dai quali poter togliere consiglio nelle molte e gravi difficoltà che s'incontrano lunghe i dibattimenti. Ma, pure ammettendo questo in principio, l'Ufficio centrale si è dovuto domandare, come se lo era domandato prima l'onorevole ministro guardasigilli, se nel modo in cui funziona ora l'istituto degli assessori soddisfa a quelle, che sono le esigenze della giustizia, e corrisponda a quello scopo, cui accennava l'onor. senatore Brusa, di poter servire di ausilio e di lume al presidente della Corte d'assise.

Diceva benissimo il senatore Brusa: dobbiamo guardare le cose come sono; non ci dobbiamo nascondere le incontestabili verità di fatto.

Ora è appunto una indiscutibile verità di fatto che, l'istituto degli assessori, come è ora, funziona male. Bisogna davvero esser nuovi, estranei del tutto all'attuale funzionamento delle Corti d'assise per non sapere, che nel modo in cui vi sono costituiti ora gli assessori non ispirino veruna fiducia, e non abbiano alcuna importanza pratica.

Diciamolo francamente, di regola, e non per oblio o malgoverno, ma per necessità di servizio, alla Corte d'assise sono destinati sempre, o quasi, giudici che sono i meno capaci, o per età, o per cagionevolezza di condizioni fisiche od intellettuali. Donde poi il naturale e generale convincimento, che l'istituto degli assessori, così com'è adesso, piuttosto che far bene, può far male alla retta amministrazione della giustizia.

Si è detto, che talvolta gli assessori siano valsi ad impedire che si prendessero dal pre-

sidente provvedimenti, che, se presi, avrebbero turbato e mandato a male i dibattimenti coi relativi giudizi.

Ma, se ciò può accadere, ed è effettivamente qualche volta accaduto, perchè non si esclude che in via di eccezione, e per temporanee condizioni di servizio, possano trovarsi a funzionare da assessori giudici capaci, certo è che in generale, lo attestano i più competenti ed autorevoli presidenti di Corte d'assise, non recano e non possono recare verun contributo al regolare svolgimento dei giudizi, e soventi inceppano e turbano l'azione ed il giudizio del presidente con danno gravissimo della giustizia.

Nè vale obiettare che, se l'istituto funziona male, ciò avvenga per suo difetto intrinseco, ma perchè, ad esplicitarlo vi si destinano magistrati incapaci, e che quindi, basterebbe che vi si destinassero magistrati competenti, perchè l'istituto funzionasse bene. Senza entrare ad esaminare e discutere se l'istituto, in se stesso considerato, così com'è ora ordinato, sia o non sia perfetto, osserviamo, che nell'attuale ordinamento e così com'è il personale dei tribunali, i giudici più capaci debbono, per imprescindibili esigenze di servizio, essere destinati ad altre funzioni, le quali richiedono l'opera diretta, intelligente ed assidua del magistrato. Bisognerebbe dunque trasformar tutto *ab imis*. Ma converrebbe, che si facesse ora, mentre pende davanti la Camera dei deputati il progetto di riforma del Codice di procedura penale? Noi abbiamo ritenuto di no.

Perchè il mantenere o non mantenere, ed il costituire in una piuttosto che in altra maniera l'istituto degli assessori, dipende, ognuno ne converrà, dal modo onde viene organicamente costituito e disciplinato il procedimento ed il giudizio innanzi la Corte d'assise, e più specialmente dipende dalle funzioni, che si attribuiscono al magistrato togato ed al magistrato popolare, e dai rapporti che tra l'uno e l'altro vengono a stabilirsi. Se pertanto ciò costituisce appunto materia del suddetto progetto di riforma del Codice di procedura penale, bisognerà che alla discussione di quel progetto sia rimandato l'esame e la discussione radicale, completa, esauriente sull'istituto degli assessori. Ed è allora che si potrà e dovrà, tra altro, esaminare, se, mantenendosi l'istituto degli assessori, convenga tornare all'antico, ed, in-

vece di giudici, mandarvi consiglieri d'appello, in numero di due o di tre, secondo che da illustri penalisti venne affermato. Per ora quello che occorre di fare, si era di vedere, se infrattanto si dovessero conservare gli assessori così come sono attualmente, e questo si è fatto, e si è venuti nel convincimento e nella determinazione che, tostochè funzionano male, meglio è che cessino.

Non per ragioni finanziarie, dunque, come si è accennato dall'onor. Brusa, ma per gravi e decisive ragioni organiche e di opportunità, perchè non si abbia da costruire oggi quello che domani molto probabilmente si dovrebbe demolire, l'Ufficio centrale ha stimato dovere far plauso alle proposte dell'onor. guardasigilli, cioè che, per ora, si abbiano da sopprimere gli assessori, perchè funzionano male e non possono, secondo le condizioni organiche attuali, funzionare bene. Ciò, del resto, potrà servire anche di prova e di esperimento, perchè da oggi, o meglio dal giorno in cui sarà attuata questa legge, fino al giorno in cui si discuterà il progetto del Codice di procedura penale, passerà, è da prevedere, tale periodo di tempo, da potere scorgere ed argomentare quale influenza e risultato possa avere avuto nell'amministrazione della giustizia davanti alla Corte d'assise la soppressione degli assessori.

L'onor. collega senatore Petrella, ha giustamente osservato che la disposizione dell'art. 10 del progetto spiega la sua influenza ed efficacia sopra molte disposizioni, che sono nel Codice di procedura penale, poichè là dove ora talune funzioni sono attribuite alla Corte, dovranno per effetto dell'art. 10 in discussione attribuirsi al solo presidente. Ma non mi pare possa essere dubbio, che il Governo abbia facoltà di modificare o coordinare con l'art. 10 della nuova legge quelle varie e molteplici disposizioni, che vengono da questa legge ad essere derogate. L'art. 46 del progetto dice così: « Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per la completa attuazione della presente legge e pel suo coordinamento colle altre leggi dello Stato ». Ora qui si tratterebbe precisamente di una disposizione transitoria, necessaria per l'attuazione di questa legge, e pel coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato, fra le quali è certamente il Codice di

procedura penale, ed o che siano, o che non siano attributive di giurisdizione.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non tornerò sulle cose già dette dal relatore, col quale sono interamente d'accordo.

Io do atto al senatore Petrella della sua, direi, cavalleresca dichiarazione, con la quale egli ha affermato di voler solo riservarsi libertà d'opinione; ed è una riserva che io intendo e rispetto, tanto più in quanto che, come avevo già avvertito, l'approvazione dell'art. 1 pregiudica (e appunto io ho ringraziato il senatore Scialoja, che mi diede occasione di fare questa dichiarazione leale), tutte le questioni successive.

L'art. 1 appunto rende inevitabile l'approvazione dell'art. 10, a meno che non si voglia fare una legge contraddittoria, perchè l'art. 1 fa l'ipotesi della soppressione dei giudici, e su di essa fonda la sua tabella.

Ma una dichiarazione debbo fare per ribadire quanto il relatore ha detto, che cioè io a questa soppressione non fui indotto da ragioni di ordine finanziario. Sarebbe veramente mortificante per un ministro di grazia e giustizia l'aver subordinato un bisogno dell'amministrazione della giustizia ad una ragione finanziaria.

Questa leggenda, che fu ripetuta spesso nell'altro ramo del Parlamento, fu dovuta ad una equivoca interpretazione di un'altra mia affermazione, di cui sono convinto, ma che suona ben diversamente dal come fu interpretata. Essa leggenda sorse dal credere che si sia voluto riformare organicamente un istituto della giustizia per ragioni puramente finanziarie. Mi limiterò a brevi considerazioni. Qui varii oratori hanno portato l'autorità alta del loro nome e della loro opinione in favore dei due giudici assessori. Ora io potrei limitarmi a considerare questo: se c'era caso in cui un ministro di grazia e giustizia poteva ritenersi autorizzato a procedere finalmente a una riforma, che pareva già matura, nei precedenti legislativi del nostro Stato, era certamente la riforma di cui si tratta. Non vi è nel mio pensiero alcunchè di men che rispettoso e deferente all'opinione contraria; ma io non posso astenermi dal dichiarare che questo, secondo me, è un caso tipico

di misoneismo legislativo in materia giudiziaria. Questo misoneismo, per quanto attiene alla riforma giudiziaria, io l'intendo perfettamente ed io stesso non me ne sottraggo. Anzi, posso aggiungere che non c'è stato forse alcun ministro di grazia e giustizia, che abbia fatto come me tante riserve di scetticismo e di pessimismo in riguardo alle così dette grandi riforme.

L'evoluzione del diritto procede a passo così impercettibile, che ben si comprende il sentimento di resistenza, che incontra ogni riforma. Cosicché avviene che quando si discute accademicamente, in un salone o da una cattedra universitaria, di riforme, allora si che largamente si batte il campo di tutte le possibilità; ma, quando si viene in un'aula legislativa a toccare il più piccolo punto, il minimo particolare di un istituto giudiziario, sorgono allora ostacoli e resistenze. È un misoneismo salutare questo, perchè guai per la nostra amministrazione giuridica, se tutte le proposte che vengono in mente, fossero senz'altro tradotte in atto. Ma, ripeto, se c'era una riforma, che dopo una lunga gestazione doveva parere ad un guardasigilli matura, certamente era questa della soppressione dei giudici assessori, proposta fin dal progetto di legge Mancini del 1876. Io stimo moltissimo gli onor. Brusa e Petrella; ma mi conforta il pensiero di essere d'accordo con Pasquale Stanislao Mancini. E così via via tutti i progetti di legge, che si sono occupati della materia; il progetto Villa, il progetto Giannuzzi-Savelli, il progetto Tajani, quello Zanardelli e da ultimo quello dell'onor. Gallo, perchè la disposizione si trovava anche nel primitivo progetto Gallo. Tutti quindi erano d'accordo nella soppressione dei giudici assessori e, quindi, un ministro in perfetta buona fede poteva credere, proponendola, di ricevere plauso universale.

Ora, onor. Brusa, ella così dotta in questa disciplina, converrà con me che si può discutere quanto si vuole su quest'argomento; ma sostenere la bontà del nostro presente ordinamento e di questa cosiddetta composizione collegiale del magistrato togato in Corte d'assise, no. Non credo che vi sia nell'universa letteratura di diritto penale, che io conosco da dilettante, lei da maestro, un solo autore, il quale sostenga la serietà e l'attendibilità del nostro sistema. Io conosco due grandi tendenze della scienza contemporanea.

Quanto alla composizione della magistratura d'Assise, è giustissimo rinviarla alla sede più opportuna, cioè al Codice di procedura penale: l'approvazione dei Codici procede lenta, ma è bene che così accada. Non è, credo, conveniente di fare dell'approvazione futura di un Codice di procedura penale una specie di pregiudiziale assoluta e preventiva all'approvazione di qualunque riforma, che possa toccare il Codice futuro.

Nella scienza, ripeto, conosco due tendenze. L'una è nel senso che sia simultaneo e completo il giudizio del giudice togato e del giudice popolare: tendenza dominante, io credo, in una scuola illustre tedesca, rappresentata in Italia dal Pessina. I giudizi, in tal caso, procederebbero distintamente e simultaneamente; e contro il giudizio dei giurati starebbe il giudizio del giudice togato, e si avrebbe la condanna, quando i giudizi convergessero. Ma in quest'ordine d'idee come costituire il collegio? Forse come è costituito in Italia? Ma in ben altra maniera! Si vuol costituire il magistrato togato sotto forma di collegio sì, ma di collegio composto, secondo dice il Pessina, di quattro magistrati, conforme alla composizione attuale delle Corti d'appello in materia penale, con tutte quelle garanzie maggiori di serietà, che si possono desiderare.

Questa è una tendenza; poi abbiamo l'altra, sul tipo classico inglese a cui corrisponde il tipo dello Scabinato germanico, cioè fusione, compenetrazione del giudice togato col giudice popolare, di maniera che il primo sia quasi la guida, l'istruttore nel campo del diritto, e i due giudici, invece di essere meccanicamente separati come in Italia, si compenetrino fra loro e si aiutino a vicenda.

Altro sistema diverso è questo, che non risponde a quello italiano attuale, mentre la riforma nostra potrebbe essere un avviamento in questo senso. Il nostro sistema attuale nessuno lo può sostenere e difendere; e c'è qualcuno, uno solo, il quale possa affermare l'efficacia e l'utilità di questi due compagni del presidente?

Io lessi una famosa discussione francese su tale argomento, ed i difensori dell'istituto usavano queste argomentazioni. L'illustre Renou, che era commissario della legge, diceva che bisognava rispettarlo per « une habitude histo-

rique »; c'era l'abitudine e si conservava. Un altro disse, e fu l'argomento che prevalse, che la presenza di questi due assessori « assure la dignité de l'audience ». Or se nessun'altra ragione vi è che questa, trova allora luogo la mia obiezione finanziaria, perchè ci sarà (è vero) maggiore dignità; ammetto che sia più decorativo, quando l'usciera chiama la Corte e compare il presidente con i due *a latere*; ma sotto l'aspetto della proporzione fra causa ed effetto, non mi sembra che questo maggior grado di dignità e di spettacolo decorativo franchi la spesa che costa.

Vale, infatti, la pena di tenere 200 magistrati immobilizzati, diminuiti, depressi, annoiati, nell'ozio, perchè « ça assure la dignité de l'audience »?

In questo senso fo io la questione finanziaria; voglio ammettere che questi due aiuti del presidente se non fanno del bene non faranno neppure del male; ma è conveniente tutto ciò?

La questione, io la pongo in questi minimi termini: lasciamo il campo libero alle future riforme; ma, allo stato attuale, torno a dire, c'è uno che creda all'utilità di questi due compagni del presidente? O non è vero, onorevole Brusa, che sono venuti da me giudici, come io ne ricevo tanti, a dirmi offesi di essere stati destinati alla Corte di assise? E vi è il precedente di un giudice valoroso, attualmente in Roma, che presentò le sue dimissioni, perchè destinato alla Corte d'assise. Si dice: « Perchè non ci destinate i buoni, invece dei deficienti? allora l'istituto andrebbe ». Potremo discutere su questo; ma io dico che, in nessun caso, l'istituto andrà, perchè c'è una ragione organica che importa l'annullamento dell'autorità di questi due giudici, anche se buoni. E la ragione è ch'essi hanno limitata la sfera della loro azione, è che l'intervento del giudice togato rispetto al giudice popolare, secondo l'attuale nostro ordinamento, si riassume quasi tutto nella parte direttiva, e la direzione è individuale, non si può fare collegiale, qualunque cosa si faccia. Di guisa che l'intervento dei due assessori si riferisce quasi esclusivamente alla risoluzione degli incidenti; ma già essa pure è pregiudicata dal giudizio del presidente, perchè è raro che la Corte deliberi senza che, implicitamente, il presidente non abbia fatto inten-

dere il suo parere. E concepisce lei, onor. Brusa, che è così pratico, che due giudici subordinati di grado debbano e possano diminuire l'autorità del presidente, facendogli, forse, un si perdoni la frase, rimangiare una dichiarazione, che ha fatto? Si parla della utilità dell'intervento dei giudici nell'applicazione della pena; ma non si tien conto che più si sale nei gradi, e minore diventa l'oscillazione fra il massimo ed il minimo stabiliti dal codice Zanardelli.

Infatti, la pena massima, che è l'ergastolo, non ammette nè massimo nè minimo; la pena per omicidio, che è il caso tipico dei reati da Corte d'assise, oscilla fra i 18 e i 21 anno con una differenza di tre anni, che rappresenta un sesto della pena totale. Orbene, accade che noi, che ci preoccupiamo che un consigliere di Appello, cioè un alto magistrato, debba avere la responsabilità di attribuire la pena entro questi limiti, non ci preoccupiamo, invece, e non proviamo alcuna impressione (perchè ciò non urta il misonismo giuridico nostro) che ci sia un pretore, un magistrato di grado ben inferiore a un consigliere di Appello, a cui si affida l'applicazione di pene, che oscillano, ad esempio, da tre giorni a sei mesi, come è il caso per furto.

È vero che qui si parla di giorni e di mesi e non già di anni, ma tutto è relativo; e mentre vi preoccupate dell'ampiezza dei poteri attribuiti al giudice togato, ampiezza che può oscillare di un sesto della pena, non vi preoccupate di un pretore, che può applicare una pena, che oscilla con una ampiezza di gran lunga maggiore.

Allo stato delle cose l'effetto finale è questo: una diminuzione artificiosa di responsabilità. Quei due consiglieri rappresentano come una specie di paravento, dietro il quale si può celare la responsabilità del presidente. Or quando avremo dato all'unità di direzione anche la sua esteriorità formale, mentre per ora ha tutto il contenuto materiale, non avremo fatto alcun danno al funzionamento dell'istituto, ma avremo forse potuto rendere ad esso un vero servizio. (*Vive approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Prima di procedere nella discussione, dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, segretari, di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione dell'ordinamento giudiziario.

Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo.

ARCOLEO. Non entro nel terreno dell'illustrare nostro relatore, per rispondere ai vari oratori, poichè questo compito fu degnamente soddisfatto, come si poteva aspettare da lui. Però mi permetto di fare qualche osservazione all'onorevole ministro, rispetto ad alcune dichiarazioni.

Egli ha detto: Questa è una legge, dirò così, in « possessorio »; quindi potremo ripetere ad ogni articolo, la formula: « salvo ogni diritto, ragione ed azione ». (*Si ride*).

Però nell'addurre vari motivi, per illustrare questo articolo, egli ha dato un'impronta e un tono, così reciso, da togliere al Senato la libertà di poter venire in una diversa opinione. Non so se più per effetto della sua logica, che è molta, o per l'efficacia della sua eloquenza, che è moltissima, egli ha illustrato l'articolo in modo che significa la soppressione di questi due assessori della Corte di assise, in senso definitivo ..

ORLANDO. *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. No, no.

ARCOLEO... Sì, in senso definitivo, e lo ripeto, nè posso ammettere che lei ritorni sulle sue decisioni, perchè io lo desidero ministro, per lo meno per una decina di anni. Ecco la ragione per cui ho presa la parola. Lei troverà qui per la urgenza della legge molti uomini convinti; e per i singoli articoli, moltissimi rassegnati. Per esempio, io sono rassegnato a questo articolo, ma non convinto, anche per obbedire a queste riserve che lei con tanta larghezza ci concede; tanto più che rispetto alla Corte d'assise abbiamo un sistema non a doppio, ma a triplice binario. Vi ha la procedura penale attualmente vigente che contiene un istituto collegiale composto di un presidente e dei due assessori, e qui non sarei neanche disposto ad accettare per analogia, l'applicazione dell'articolo 46 sulle disposizioni transitorie che parla

di attuazione e di coordinamento; ma quando si tratta di deroga e specialmente a disposizioni che riguardano garanzie giurisdizionali, negli articoli si deve accennare in modo esplicito, altrimenti si instituisce l'equivoco e l'arbitrio, si snatura o forvia il significato del voto che potrebbe riguardare la soppressione dal punto di vista finanziario e non una deroga dal punto di vista organico che riguarda una mancata garanzia giurisdizionale, segnatamente nella materia penale.

Vi ha in secondo luogo il nuovo disegno di procedura che ancora è allo studio della Camera e che il ministro augura che per migliore efficacia e per maggiore prova di sapienza, possa venire discussa e votata il più a lungo che sia possibile, col quale rinvio a lontano avvenire, ci auguriamo reciprocamente una lunga e serena esistenza. (*ilarità*). Ma anche in tale disegno di procedura penale è conservato il presidente coi due assessori, onorevole ministro, e questo importa molto, nè io posso ammettere che gli autorevoli uomini che lo proposero non abbiano studiato i progetti anteriori e pensato in un senso diverso, malgrado che dal Mancini ai di lei predecessori, si ammettesse la soppressione. E se hanno invece mostrato contrario avviso, significa che hanno tenuto conto di mutate condizioni, di ambienti, di pubblicità, di pregiudizi, che rendano più complesso ed arduo il compito delle Corti d'assise.

Vi è infine, in terzo luogo, l'attuale disegno che sopprime i due assessori, dunque ecco una triplice via; la procedura vigente che tiene il sistema collegiale; la procedura di là da venire che la conserva, e l'attuale legge che la sopprime, salvo ogni diritto, ragione ed azione, così ha detto il ministro.

Ora questo intreccio, o meglio confusione di criteri, di norme, non mi sembra un sistema che accresca la fiducia nei nostri istituti giudiziari; e noti, onorevole ministro, che io non esprimo alcuna opinione rispetto alla conservazione o alla soppressione dei due assessori, espongo solo lo stato delle cose.

Un secondo argomento si adduce per questa novità: questi due assessori facevano parere l'aspetto formale della giustizia quasi poco serio, anzi il ministro vivacemente ha con vivi colori raffigurati quei due assistenti come colpiti da stanchezza di animo, di mente e di fi-

bra, e sia pure: l'Italia è un lieto paese, e il pregiudizio di comicità ha influenza epidemica, come quello dell'apocrifa serietà.

Ma in argomento così delicato, occorre penetrare nel fondo delle cose e non guardare superficialmente alle persone, ma passo su questo. Ma, onorevole ministro, ha ella tanta fiducia poi nell'energia, nel carattere, nell'autorità di tutti i presidenti d'Assise, che si trovano innanzi a difficoltà che prima non esistevano; oggi i processi si svolgono fuori e dentro l'aula, e si discutono più fuori che dentro, come mi avvertono le interruzioni di alcuni miei colleghi, crede lei di aver trovato quei tali presidenti che darebbero miglior garanzia? E quale disposizione trovo che veramente possa da un certo punto di vista compensare la deficienza dei due con la maggior vigoria e con la maggiore autorità di quest'uno che nelle sue mani deve raccogliere tutta l'autorità, presiedere lunghe udienze che possono protrarsi di uno, due o tre mesi, disporre di sanzioni penali, tanto gravi e lottare contro le resistenze della folla, l'istinto di mala sana popolarità, le sottili questioni di diritto e l'informe composizione della giuria? E dall'altra parte non è vero pur troppo che a quel difficile compito che richiederebbe una speciale competenza e carriera, spesso sono destinati magistrati in senso di punizione? Non assistiamo noi a questo fatto assai frequente, che in alcune Corti d'assise, e specialmente in certi luoghi che ella deve conoscere come li conosco altrettanto io, i presidenti di Assise si scelgono fra i non idonei o non capaci o fiacchi delle sezioni civili? E allora se anche si voglia procedere con un certo criterio di compensazione, a quei due pleonasmii, che cosa sostituisce, onorevole ministro, per rinvigorire l'autorità del presidente? Abbiamo forse noi un tirocinio speciale per questo istituto giuridico molto più difficile di quello che non sia in altre sedi e in altre giurisdizioni, come sarebbe anche quello del giudice istruttore? Sotto questo punto di vista io chiedo all'onor. ministro dichiarazioni rassicuranti e queste può farle bene, perchè dipendono dall'energia, dalla saviezza del potere esecutivo, ed io gliela riconosco piena ed incondizionata. Insisto soprattutto su criteri di scelta del presidente della Corte di assise. Ed aggiungo: quando ella, onor. ministro, avrà

soppresso questi due assessori è raccolto nelle mani del presidente tutta l'autorità possibile, con quali norme sarà regolata la procedura che sostituisce l'individuo al collegio? Vi sarà qualche garanzia, la quale, in certo modo, possa coordinarsi all'ampiezza delle attribuzioni concesse al presidente con una deroga implicita a molti articoli del Codice di procedura penale? Per tutto questo insieme di ragioni, prego l'onor. ministro a voler fare qualche dichiarazione che non pregiudichi l'avvenire, che consideri l'attuale soppressione come un espediente transitorio, soggetto quindi, non a criteri astratti, ma alle leggi dell'esperienza, che hanno più valore ed efficacia di quelle che noi facciamo in Parlamento. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Brusa.

BRUSA. Ho domandato la parola prima che l'onorevole Arcoletto esponesse, come egli sa e bene, i dubbi che nell'animo suo hanno sollevato le dichiarazioni dell'onor. ministro guardasigilli, dubbi che ognuno che ha inteso le mie disadornate parole può facilmente pensare da me condivisi. Quindi non io certamente intratterò di nuovo il Senato sopra ciò che bellamente fu detto dal mio onorevole collega e membro dell'Ufficio centrale. Dirò piuttosto all'onorevole ministro, poichè si vede che la sua parola più che agli altri oratori che mi hanno preceduto, a me fu diretta, che io ne sono rimasto un po' confuso, però non sconcertato: confuso, e si capisce. Parve che io combattessi ciò che in realtà non ho combattuto. Il mio discorso in sostanza si riassume in questo: il proporre la soppressione dei due giudici collaterali non basta nè giova, senza migliorarne profondamente le condizioni per ottenere quel presidente delle Assise che col progetto viene a rimanere tutto solo alle molteplici, svariate, difficilissime cure che la legge gli affida; e, d'altra parte, se si fosse pensato che il disegno finanziario al quale il presente progetto di legge è informato, consentisse la spesa per conservare i due giudici collaterali, il concorso di questi all'opera del presidente male non potrebbe fare nè farebbe, e male non potrebbe fare, perchè pare a me che l'essere accompagnati da persone con le quali si può dividere le proprie convinzioni, i propri dubbi, i propri pensieri, è sempre meglio che essere soli, e in

tale senso il concorso dei due giudici di tribunale può anzi recare positivamente un utile vero nei giudizi pronunciati in Corte d'assise.

La proposta della soppressione in ordine al fine di un risparmio di spesa che permetta di completare il miglioramento economico dei magistrati, vero oggetto della presente legge, è dominata dal pensiero che quei poveri due giudici di tribunale siano una superfluità, ciò che può anche parere ed essere non del tutto vero.

Che se si ode manifestare opinioni ormai fatte su ciò che possa valere o non valga ai fini della legge, la cooperazione dei giudici collaterali, questo sarà forse un male; male maggiore però sarebbe o il non pensare a cercare una cooperazione migliore, se la Corte deve rimanere un collegio, o il non subordinare la cessazione del collegio attuale alla costituzione di una carriera a parte per il presidente destinato a rimanere da solo. Poichè il progetto di legge preferisce il giudice unico, spetta al Governo l'obbligo imprescindibile di provvedere a migliorarne le condizioni. Appunto sulla necessità di questo miglioramento io ho richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro, e soprattutto in questo ho insistito. Io dissi: se volete questo cambiamento nell'ordine attuale, dovete volerlo in quello stesso ordine che potrà essere adottato quando si giungerà alla definitiva approvazione del nuovo Codice di procedura penale. Fate sì che le riforme future siano rivolte a darci un presidente di Assise che da solo possa tenere l'alto ufficio in modo corrispondente alle difficoltà enormi che sono inseparabili da esso. Questo io dissi; ma l'onorevole ministro, la cui parola è così fluida come il pensiero serrato e corrente, ha voluto parlare delle tendenze che esistono intorno a questo istituto del magistrato togato di Assise. Io potrei, a questo riguardo e per quel che mi concerne, permettermi di rinviare coloro cui piacesse di conoscere esattamente la mia opinione agli Atti della Commissione per il Codice di procedura penale. In quegli Atti è ben chiaro che io fui forse il solo che, oltre a non temere l'unicità del magistrato presidente, ha osato spingere fino a tal punto l'importanza dell'attività propria di esso, da chiamarlo a dirigere anche la procedura formale per la votazione dei giurati.

L'opinione già diffusa in alcuni dei più va-

lenti cultori della difficile questione che a tale intervento del presidente si rannoda, aveva indotto me e altri della Commissione a riflettere se non vi fosse modo di ottenere non già una specie di fusione dei due elementi, tecnico e popolare, alla maniera dello scabinato odierno germanico, cui pare ha rivolto la mente l'onorevole guardasigilli; ma piuttosto un diverso atteggiamento dell'uno verso dell'altro, si da rispettare nella più ampia estensione l'indipendenza del voto dei giurati. E così io avevo pensato che al presidente fosse affidato l'ufficio di vigilare soltanto a quelle operazioni nelle quali si assomma l'opera suprema che si svolge nei dibattimenti di Corte d'assise, e che è propria ed esclusiva dei giurati, cioè la votazione. Ora un capo giurato può trascinare sei, sette e più giurati a formare una maggioranza che non può dirsi l'espressione genuina delle loro coscienze, e ciò unicamente per quell'autorità che si arroga o che ha, e così il voto può essere più o meno consapevole. Disgraziatamente questi sono fatti veri, e prevenirli è un dovere, quale che sia e debba poi essere il mezzo a ciò.

Delle quali cose ben potrebbe fare testimonianza l'onor. Ricciuti, altro degli eminenti colleghi della Commissione per il progetto di Codice di procedura e che ho il piacere di vedere qui presente.

Egli potrebbe attestare che nell'animo mio non si trattava di fare una fusione dei due elementi in modo artificiale, ma di vigilare alle operazioni formali della votazione dei giurati, di dirigerne il procedimento e dietro richiesta rispondere ai giurati che sentissero il bisogno di chiarimenti e istruzioni non già sul sì o il no del voto da darsi, sibbene sul senso dei quesiti formulati e, occorrendo, sulle stesse pene che potrebbero essere inflitte, chè il voto affermativo non deve, come la vigente legge vorrebbe, emettersi nel buio circa gli effetti suoi. Però a questo mio modo di regolare i rapporti fra giudice presidente e giurati, si è obiettato che con esso verrebbe a togliersi la libertà del voto, essendo difficile accostare due elementi diversi sino a quel punto e in modo da tenerli separati: o l'unione si fa davvero, e sarà forzata, meccanica, artificiale, sarà lo scabinato, o altrimenti bisogna rinunciare a qualsiasi maggiore accostamento del giudice che non vota sulle colpeabilità coi giurati che

solli votano su di essa. Insomma i due elementi parvero troppo contrapposti l'uno all'altro per potersi sperare che l'uno avesse modo sicuro di coadiuvare all'altro senza invadere la cerchia assegnata all'altro. In una parola, si diffida del giudice presidente e tanto più si diffida quanto è più alta e incontestata la sua autorità presso i giurati e presso chiunque.

Checchè di ciò sia, mi consenta l'onorevole ministro, che io dica che se non sono stato felice nell'espore brevemente il mio pensiero, ciò deriva dalla complessività delle questioni che si collegano a qualsiasi riforma che si voglia introdurre nell'ordinamento delle procedure giudiziarie e specialmente di quelle più delicate che si svolgono col concorso del giudice popolare, e deriva pure dalle gravi difficoltà cui si va fatalmente incontro ove si voglia risolutamente procedere a far ciò che praticano da secoli gli Inglesi, grandi maestri, di un giuri nel quale giudice presidente e giurati cooperano al giudizio armonicamente e senza sospetti reciproci. Quello dirige, ricorda le regole nella valutazione delle prove, ammonisce, non vota insieme coi giurati, ma ha posto questi in grado di votare liberamente sì ma con chiara coscienza.

Invece, come in Francia così da noi, la diffidenza ha presieduto e presiede alle norme che disciplinano le relazioni fra il presidente e il giuri. In tale stato di cose bisogna andare cauti nella sostituzione del giudice unico al collegio, bisogna per attuarlo dar subito opera a che il giudice unico meriti d'essere costituito tale.

Son queste le mie idee, non altre. E quella difficoltà che io intesi additare perchè vi si provveda, l'ha bene dimostrata testè il senatore Arcoleo. Egli ha parlato di un sistema a triplice binario, di cui due binari esistenti, il primo in forma di collegio coi due giudici di tribunale e col consigliere d'Appello presidente, il secondo in forma pure di collegio composto di giudici tutti eminenti e in numero di quattro secondo la proposta Pessina; il terzo sistema poi è quello del presidente unico quale lo fa il presente progetto di legge che lo sostituisce agli altri due.

Allo stato attuale delle cose, di fronte a un Codice di procedura penale che si sta facendo, è chiaro che questo terzo sistema accresca anzi-

chè diminuire le difficoltà. Con l'articolo finale del progetto si riuscirà forse a scemarle; ma perchè sia fatto tutto ciò che occorre all'uopo, è necessario che il Governo dichiari formalmente d'impegnarsi a provvedere subito a rialzare nel modo il più adeguato la dignità del presidente di Corte di assise. Per piccola che sia la diminuzione di garanzia proposta nell'art. 10, per vero che si debba ritenere il fatto che l'opinione pubblica di molti abbia in poca stima o in disistima la composizione attuale di una Corte d'assise con due giudici di tribunale reputati meno valorosi de' loro colleghi, col sopprimere i due giudici noi facciamo una riduzione reale, senza nulla sostituirvi ora, quasi non si sentisse già sin d'ora bisogno di nulla. E se io ho detto che questa soppressione è dovuta a calcoli finanziari, mi pareva desumerlo dalle valutazioni stesse con le quali si è inteso di poter ottenere la somma necessaria al miglioramento economico dei magistrati secondo la tabella aggiunta al disegno di legge e come trovasi spiegato nelle relazioni ministeriale e della Commissione della Camera elettiva, nonchè nelle discussioni che in quel ramo del Parlamento sono avvenute, onde a niente vale ogni affermazione del contrario. Giova piuttosto riconoscere, che la spesa necessaria per l'elevazione del presidente d'Assise nel suo eminente posto, se non si vuole giustificare col risparmio che ora si fa abolendo i giudici collaterali, si giustificherebbe, e si giustificherà, quando vi si provvegga, per i risparmi a mille doppi maggiori, che l'opera del presidente futuro da me agognato, assicurerà al tesoro dello Stato col risparmiare annullamenti di giudizi e lungaggini di dibattimenti.

Il ministro non può ignorare che quando ai due consiglieri di Corte di appello, colleghi del presidente, furono sostituiti due giudici collaterali, ciò si fu per motivi di finanza, e se se non isbaglio, ciò avvenne sotto il governo del compianto Sella. Si dica pure che il pensiero dei più e quello espresso in tutti i progetti dal progetto Mancini e successivi, siano venuti d'accordo ad affermare la convenienza di concentrare nel solo giudice presidente tutta l'attività molteplice, delicatissima, ardua, della direzione e moderazione dei dibattimenti d'Assise, perchè quella o scarsa o inefficace dei giudici collaterali a nulla valga, e che perciò

appunto si veggano questi giudici scongiurare il guardasigilli a non collocarli in Corte d'assise, dove si sentirebbero diminuiti nella dignità loro. Lo si dica pure, perchè vi sono molte incongruenze, in fatto di opinioni morali (e non è questo il solo caso che noi ci vediamo costretti a tollerare), ciò essendo, nell'ordine pratico delle cose, non di rado una vera e propria necessità. E fondarsi sopra queste incongruenze, per dedurre senz'altro che i giudici collaterali debbano essere soppressi, questo, io ne son certo, l'onorevole ministro non lo può volere per propria convinzione. Non può volerlo se non per tener conto dell'opinione altrui, la quale ha pure un peso sul Governo. Ma il peso principale, me lo consenta, nel presente progetto l'ha avuto la riduzione della spesa.

Dirò poi che il Codice vigente si trova *sub iudice*, e però, mentre se ne attende la completa riforma, potrebbe parere non indiscreto nè meno che prudente il desiderio di lasciare le cose come or sono per ora. Che se ciò non è dato per considerazioni d'ordine finanziario, questa dura necessità sospinga il Governo, e io ne lo supplico, a provvedere senza indugio, perchè la condizione del magistrato presidente della Corte d'assise sia elevata a quell'altezza che è richiesta dalla estrema importanza delle sue gravissime funzioni.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE: Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il Senato intenderà le ragioni, per cui, dopo il discorso fatto, non ne farò un altro; e le ragioni sono molteplici. Si sa che queste opinioni (come già altra volta ebbi a dire, assumendo il paragone dal Dumas) sono come i chiodi, che più si battono e più si ribadiscono. Dall'altro lato, se è stato bene che il Senato abbia destinato il suo tempo, che è prezioso, a questa alta questione, sarebbe strano e improvido che, da parte mia, in mancanza di proposte concrete, si protraesse la discussione. Giacchè i due oratori, che si sono più specialmente intrattenuti, hanno dichiarato, il primo che ammette la proposta pur dandovi carattere di un ripiego finanziario, il secondo che, sia pure rassegnatamente, l'accetta, è inutile che da parte mia si prolunghi la discussione, onde mi limiterò a due brevi raccomandazioni.

Dico anzitutto al senatore Brusa (e senza dubbio egli non può dubitarne) che bisogna elevare la condizione morale e intellettuale del presidente della Corte di assise. Qui l'ostacolo s'incontra nel modo, con cui sono organizzati i gradi della magistratura nostra. Bisognerebbe ricorrere a qualche cosa come i così detti ruoli aperti, che il mio collega Schanzer ha applicato alle poste e telegrafi, e trasportarli alla magistratura.

Con la legge attuale abbiamo possibilità che il giudice istruttore, di cui anche l'onor. Brusa si è occupato, possa essere promosso al grado di consigliere di Appello e continuare nell'ufficio d'istruttore. Questo mi sembra utile, come in generale è utile la specificazione del magistrato per le funzioni a cui ha maggiore attitudine e in cui si è allenato col tirocinio e la pratica.

Io, difatti, al riguardo ho un precedente. Ho disposto che un giudice istruttore capo, magistrato eccellente, promosso a consigliere d'Appello, continuasse nell'ufficio d'istruttore.

Veda che nel fatto io mi dimostro d'accordo con lei. Ma non si può fare un'applicazione indefinita di questo principio, senza dare una diversa e più agile elasticità alla magistratura. Un consigliere d'Appello, specialmente provetto, come presidente di Corte d'assise, lo promuovo presidente di Sezione o consigliere di Cassazione e lo lascio presiedere la Corte d'assise (*benissimo*); ma di dove prendere allora il magistrato che mi serva per la Cassazione? Bisognerebbe avere nei gradi una grande elasticità. Certamente il problema merita la maggior considerazione, e ho già detto di essere interamente d'accordo col senatore Brusa.

All'onor. Arcoleo dirò che, forse nella vivacità del dire, che mi è naturale, mi freno poco, e avrò potuto per il colorito, non pel contenuto, fare in modo che le mie parole andassero al di là del mio pensiero.

In verità ho detto questo: ho detto che la questione resta impregiudicata. Ho citato i due sistemi possibili della organizzazione del giudice togato nelle Assise e non ho escluso la figura del giudice collegiale, soggiungendo che in questo caso la collegialità sia fatta sul serio. Io posso dire che, discutendosi il Codice di procedura, sarà opportuno dare ai due giudici collaterali il grado, per esempio, di consigliere di Appello. Questa è questione, che resta riser-

vata, e per usare una espressione tecnica dei magistrati e giuristi, dirò che il discorso del ministro è la sentenza e la sue conclusioni sono il dispositivo.

Ora il senatore Arcoleo m'insegna che nelle conclusioni si prende quel tanto che serve ad illustrare il dispositivo. E per restare nell'esempio dei binari, dirò che ci sono tre binari; ma che ci è anche lo scambio, che serve a ricondurre il veicolo in un solo binario. Per ora, credo che queste dichiarazioni lascino la questione perfettamente impregiudicata, e che perciò sia il caso di rimettersi nel binario della discussione e approvazione della legge. (*Bene, approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 10.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 11.

È abolita l'assemblea generale per inaugurazione dell'anno giuridico nei tribunali e nelle sezioni distaccate di Corte di appello.

(Approvato).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Dichiarazione di pubblica utilità per i lavori di costruzione della nuova sede della Cassa dei depositi e prestiti in Roma:

Senatori votanti	93
Favorevoli	83
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione di una maggiore assegnazione e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	93
Favorevoli	84
Contrari	9

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1907

Stazione di agrumicoltura e frutticoltura in Acireale:

Senatori votanti	93
Favorevoli	83
Contrari	10

Il Senato approva.

Costruzione di edifici per uso delle capitanerie di porto:

Senatori votanti	93
Favorevoli	83
Contrari	10

Il Senato approva.

Provvedimenti per un maggiore allenamento della flotta e per l'aumento graduale della forza organica del Corpo Reale equipaggi:

Senatori votanti	93
Favorevoli	84
Contrari	9

Il Senato approva.

Modificazioni alla ripartizione delle spese straordinarie approvate con la legge 2 luglio 1905, n. 320:

Senatori votanti	93
Favorevoli	84
Contrari	9

Il Senato approva.

Ruolo organico dei farmacisti della Regia marina:

Senatori votanti	93
Favorevoli	86
Contrari	7

Il Senato approva.

Tombola telegrafica nazionale a favore degli ospedali di Tempio, di Sassari e di Ozieri:

Senatori votanti	93
Favorevoli	49
Contrari	44

Il Senato approva.

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile, dell'Istituto dei sordo-

muti e dell'Istituto dei ciechi in provincia di Cagliari:

Senatori votanti	93
Favorevoli	52
Contrari	41

Il Senato approva.

Tombola per la costruzione del nuovo ospedale in Arezzo e per l'ospedale di Sansepolcro:

Senatori votanti	93
Favorevoli	50
Contrari	43

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore dell'Ospizio di mendicizia e dell'Ospizio provinciale Umberto I di Avigliano:

Senatori votanti	93
Favorevoli	51
Contrari	42

Il Senato approva.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 610 - *Seguito*);

Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno (N. 609);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 655);

Maggiore indennità d'arma per gli ufficiali del Genio navale (N. 651);

Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina (N. 652);

Concessione di una seconda proroga del termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna (N. 633);

Proroga del termine fissato dell'art. 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, riguardante provvedimenti a favore della Calabria (N. 635);

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1907

Maggiore stanziamento per la ricostruzione di Campomaggiore (N. 562);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-1908 (N. 693);

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna (N. 636-*urgenza*);

Estinzione del debito parmense creato coi decreti Sovrani 15-16 giugno 1827 (N. 672);

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 (N. 678);

Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari ap-

provato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (N. 654);

Riordinamento delle Regie Avvocature erariali (N. 600);

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537).

II. Relazione della Commissione per il regolamento interno (N. LXXXIII-*documenti*).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 12 luglio 1907 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.